Spedizione in abbonamento postale

Anno 93° — Numero 293

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Giovedì, 18 dicembre 1952 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## AVVISO IMPORTANTE

**Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla " *Gazzetta Ufficiale* „ alle condizioni di cui sopra.**

## SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI



# RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

*Decreto 2 febbraio 1952*
*Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1952*
*Registro n. 63 Presidenza, foglio n. 341*

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

BOGLIORO Mario di Domenico e fu Batto Maria da Novi Ligure (Alessandria), classe 1916, maresciallo maggiore di fanteria, partigiano combattente. — Subito dopo l'armistizio, seguita la via dell'onore e del dovere, intraprendeva la lotta contro l'invasore tedesco, segnalandosi per coraggio, per decisione per doti eminenti di animatore e di organizzatore. Si distingueva nell'attacco di Garessio e particolarmente nel cruento rastrellamento di Val Casotto dando belle, sicure e ripetute prove di valore. — Piemonte, settembre 1943-marzo 1944.

(5863)

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1952.

**Autorizzazione alla Scuola tecnica industriale « E. De Amicis » di Roma, a mantenere sezioni distinte per l'insegnamento delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie di ottico e di odontotecnico ed al rilascio delle relative licenze di abilitazione all'esercizio delle arti stesse.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 140 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la istanza in data 7 gennaio 1952 del direttore della Scuola tecnica industriale « E. De Amicis » di Roma, tendente ad ottenere, per le due sezioni d'insegnamento delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie di ottico e di odontotecnico funzionanti presso la Scuola stessa, l'autorizzazione al rilascio del diploma di abilitazione all'esercizio delle arti sopra indicate a termini del succitato art. 140 del testo unico delle leggi sanitarie;

Visti il regolamento delle anzidette sezioni della Scuola, i programmi di insegnamento e le modalità di esame;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

La Scuola tecnica industriale « E. De Amicis » di Roma è autorizzata a mantenere sezioni distinte per l'insegnamento delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie di ottico e di odontotecnico ed al rilascio delle relative licenze di abilitazione all'esercizio delle arti stesse secondo il regolamento, i programmi d'insegnamento e le modalità di esame annessi al presente decreto.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1952

EINAUDI

DE GASPERI — SEGNI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1952*
*Registro n. 70 Presidenza, foglio n. 148.* — FERRARI

**Regolamento per la sezione ottici e per la sezione odontotecnici della Scuola tecnica industriale statale « E. De Amicis » di Roma.**

Art. 1.

Le due sezioni hanno lo scopo di preparare personale idoneo ad esercitare l'arte dell'ottico e quella dell'odontotecnico.

Art. 2.

La durata del corso di studio normale diurno è di anni tre per la sezione ottici e di anni quattro per quella odontotecnici.

Art. 3.

Le materie di insegnamento sono:
*a*) materie di cultura generale;
*b*) materie di carattere professionale teoriche e pratiche.

I programmi particolareggiati sono allegati al presente regolamento.

Art. 4.

A ciascuna sezione potranno accedere, senza esame di ammissione, i licenziati della scuola media o della scuola di avviamento professionale di qualsiasi tipo.

Art. 5.

Al termine dei corsi di ciascuna sezione gli alunni sosterranno gli esami finali per il conseguimento della licenza di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria relativa ai termini degli articoli 99 e 140 del testo unico sulle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 7 luglio 1934, n. 1265.

I programmi di esami sono quelli allegati al presente regolamento.

Art. 6.

Le Commissioni esaminatrici sono costituite da:

*a)* il capo dell'istituto, presidente;

*b)* il direttore della sezione (ottici ed odontotecnici);

*c)* gli insegnanti della sezione (compresi quelli tecnici pratici);

*d)* un rappresentante dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Nel caso di impedimento del capo d'istituto, ciascuna Commissione sarà presieduta dal direttore della corrispondente sezione.

Art. 7.

Le tasse scolastiche sono quelle previste per altre sezioni della scuola tecnica.

Art. 8.

Presso ogni sezione funziona un Comitato di consulenza tecnica. Di ciascun Comitato fanno parte:

1) il capo d'istituto;

2) il direttore della sezione;

3) gli insegnanti di materie tecniche e gli insegnanti tecnici pratici della sezione;

4) un medico della specialità;

5) un diplomato nella relativa arte ausiliaria.

A giudizio del Consiglio di amministrazione della scuola tecnica, su proposta del capo d'istituto, potranno essere chiamati a far parte di ciascun Comitato di consulenza tecnica altre persone particolarmente competenti e che siano interessate allo sviluppo e al perfezionamento della sezione per cui sono chiamati.

A ciascun Comitato di consulenza spetta studiare le modalità per la pratica attuazione dei programmi e il coordinamento dei vari insegnamenti e delle esercitazioni pratiche. Al Comitato inoltre spetta lo studio di tutte quelle modifiche alle materie di insegnamento o ai programmi che dovessero rendersi necessarie per una sempre maggior rispondenza delle sezioni ai fini per cui sono istituite.

Visto, *il Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE GASPERI

---

**Programma di esame per l'arte dell'ottico ai sensi degli articoli 99 e 140 del testo unico sulle leggi sanitarie approvato con regio decreto 7 luglio 1934, n. 1265.**

A) *Prova pratica*

*a)* Costruzione di una lente di determinate caratteristiche partendo dallo sbozzo; preparazione e montaggio con la dovuta precisione, di un paio di occhiali, per i quali vengono forniti la montatura e le lenti della potenza richiesta.

Mezzi occorrenti dati relativi alle lenti ed agli occhiali, macchina per la costruzione delle lenti, completa della patina necessaria, abbozzi abrasivi, rossetto, pece, ecc.

Taglierina, trapanetto, molatrice, pinze a sgranare, ecc.

Tempo: ore 8.

Criteri di valutazione: se il lavoro non presenta alcun difetto, viene valutato da 9 a 10; se presenta piccole manchevolezze con punti da 7 a 8,9; se, benchè difettoso, risulta ancora utilizzabile, con punti da 6 a 6,9; se il lavoro risulta non bene eseguito o incompleto, viene considerato insufficiente.

*b)* Esecuzione della misura della vista di un soggetto presbite o miope. Grado di precisione: 1/4 diottria.

Mezzi occorrenti: cassetta oftalmica, ottotipi, oftalmoscopio, lampade, ecc.

Tempo concesso: ore 0,30.

Il candidato deve dimostrare di saper misurare la miopia e la presbiopia; egli però deve saper riconoscere se il soggetto presenta altri difetti che, non è tenuto, però, a misurare, come pure deve saper riconoscere se l'occhio del soggetto presenta sintomi di malattie che, però non è tenuto a diagnosticare.

Criteri di valutazione: Se la misura è rapida ed esatta e la presenza di eventuale malattia prontamente riconosciuta, sarà valutato da punti 9 a 10; se il tempo impiegato non è stato esatto, come al precedente comma, sarà valutato da punti 7 a 8,9; se il risultato dell'analisi raggiunge i limiti della tolleranza e la presenza di malattia è però sempre avvertita, sarà valutato da punti 6 a 6,9; se l'analisi oltrepassa i limiti di tolleranza imposta o se non viene avvertita la presenza di eventuali malattie, l'esito della prova verrà considerata insufficiente.

B) *Prova orale*

Tecnologia del mestiere: Nozioni sui vetri di ottica e loro caratteristiche, lavorazione dei vetri di ottica e utensili per la loro lavorazione.

Nozioni complementari:

1) elementi di aritmetica. Le quattro operazioni. Frazioni. Proporzioni. Quadrati e radici quadrate. Numeri complessi. Numeri relativi. Operazioni su di essi. Equazioni di primo grado ad una incognita. Problemi relativi.

Elementi di geometria piana e solida con particolare riferimento alle superfici usate in ottica.

Funzioni circolari, uso delle tabelle. Risoluzione del triangolo rettangolo e qualsiasi. Logaritmi. Uso delle tabelle. Regolo calcolatore;

2) ottica generale e strumenti di ottica. Natura e propagazione della luce. Specchi piani, sferici convessi e sferici concavi.

Rifrazione della luce. Indice di rifrazione. Riflessione totale. Lamine a facce parallele. Prismi rifrangenti. Dispersione della luce. Prismi e riflessione totale. Diottro. Lente. Potenza di una lente sottile. Lenti spesse. Piani principali. Potenza nominale e potenza effettiva. Potenza frontale. Aberrazione cromatica assiale. Astigmatismo. Comà. Curvatura di campo e distorsione. Aberrazione cromatica obliqua. Doppietti e loro proprietà.

Obiettivi in generale. Obiettivi fotografici. Cannocchiali astronomici e terrestri. Binocoli. Microscopio semplice e composto. Strumenti fotografici;

3) ottica fisiologica. Anatomia generale dell'organo visivo. Annessi. Reazioni pupillari. Vie ottiche superiori. Apporto del sangue e della linfa all'organo visivo. Metabolismo dell'occhio. Pressione endoculare. Accomodazione. Coordinazione dei moti oculari. Ortoforia. Steroforia e strabismo. Fisiologia della visione. Eccitazione della retina e suo adattamento. Teoria della visione. Acuità visiva. Visione binoculare. Visione stereoscopica. Ametropie e loro correzioni. Lenti oftalmiche. Nozioni di ottica refrazionistica;

4) determinazione del costo del lavoro professionale;

5) igiene del lavoro, norme e dispositivi per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Nozioni sindacali e previdenziali.

Il colloquio della durata di 30 minuti, dovrà accertare la buona preparazione tecnica dell'ottico e dovrà svolgersi con l'ausilio di materiali e strumenti, dei quali egli dovrà dimostrare pratica conoscenza.

La qualifica sarà concessa a quei candidati i quali avranno riportato per ciascuna prova una votazione non inferiore ai 6/10.

Visto, *il Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE GASPERI

---

**Programma di insegnamento per l'arte dell'ottico**

*Religione*

I programmi sono quelli fissati dal Vicariato.

*Cultura civica*

Studio pratico di correttezza e di proprietà della lingua. Lettura e commento di poesie e prose moderne e di cultura relativa alla storia del Risorgimento e alla vita delle industrie, dei traffici, delle scoperte, ecc. Diritti e doveri del cittadino. Legislazione elementare del lavoro.

*Matematica*

Numeri relativi. Uguaglianze e disuguaglianze. Addizione, moltiplicazione, divisione, innalzamento a potenza. Espressioni letterali e loro calcolo. Monomi ed operazioni con essi. Polinomi ed operazioni con essi. Equazioni. Equazioni equivalenti. Equazioni intere e fratte. Grado di un'equazione intera.

Equazione di primo grado e sua verificazione.

Problemi di primo grado ad una incognita e risoluzione di essi. Funzioni circolari. Uso delle tabelle dei seni e dei coseni, delle tangenti. Relazioni fondamentali fra le funzioni di uno stesso angolo. Relazioni trigonometriche fondamentali nei triangoli rettangoli. Teorema dei seni. Risoluzioni di un triangolo qualsiasi. Logaritmi e loro impiego. Uso delle tabelle logaritmiche. Regolo calcolatore e suo uso.

*Geometria complementare*

Rette e piani nello spazio. Angoli diedri. Angoloidi. Il prisma e la sua misura. Casi speciali del parallelepipedo, e del cubo. La piramide e la sua misura. Solidi di rotazione. Il cilindro e la sua misura. Il cono e la sua misura. La sfera e la sua misura. Calotta sferica. Segmento sferico. Spicchio e fuso sferici. Loro misura. Regole pratiche per la ricerca delle superfici e dei volumi del tronco di cono e di piramide. Superfice torica. Raggio equatoriale e raggio meridiano. Superfice torica a bariletto ed a corona. Superfice parabolica. Il fuoco e le proprietà focali.

*Ottica generale e strumenti ottici*

Natura e propagazione della luce. Riflessione della luce. Specchi piani, sferici convessi, sferici concavi. Rifrazione della luce. Indice di rifrazione. Riflessione totale. Lamine a facce parallele. Prismi rifrangenti. Dispersione della luce. Prisma a riflessione totale. Diottro. Lente. Potere di una lente. Immagini date dalle lenti convergenti e divergenti. Determinazione del potere di una lente sottile. Lenti spesse. Piani principali. Potere nominale, potere effettivo, poteri frontali. Aberrazioni e loro classificazioni Aberrazione sferica, cromatica assiale, astigmatismo, coma, curvatura di campo e distorsione. Le aberrazioni nelle lenti oftalmiche. Astigmatismo dei fasci obliqui. Lenti a immagine puntiforme Diagramma di Tschernig Varie forme delle lenti sferiche. Lenti asferiche. Lenti bifocali, prismatiche, cilindriche, sferocilindriche, toriche Microscopio semplice e composto. Obiettivo fotografico. Cannocchiale astronomico e Galileiano. Binocolo prismatico. Telemetri Strumenti topografici. Cenni di ottica fisica: Applicazioni alle lenti oftalmiche.

*Tecnologia ottica*

Vetro. Cenni storici. Materie prime. Forni, crogioli, fusioni. Proprietà e caratteristiche del vetro. Cristallo. Soffiatura. Tiratura e laminatura. Finitura. Classificazione. Misura commerciale delle lastre. Tempera del vetro. Vetro di sicurezza. Applicazioni. Vetro per occhialeria, semiottica ed ottica. Caratteristiche. Tipi. Elementi distintivi. Particolarità sulla fabbricazione Difetti. Verifica. Cernita. Stampaggio. Ricottura. Abrasivi e materie prime. Tipi, caratteristiche. Classificazione, uso. Utensili, forme e tipi materiali idonei.

Fasi di lavorazione del vetro: taglio, squadratura, arrotondatura, foratura, sgrossatura, sbozzatura, spoltigliatura e pulimento.

Macchine per la lavorazione del vetro: tipi. Caratteristiche inerenti alle varie fasi di lavorazioni. Macchine automatiche e semiautomatiche. Velocità periferica ed angolare. Sistemi di accoppiamento per puleggia ed ingranaggio. Pressione unitaria di lavoro. Attrezzatura.

Lavorazioni speciali: incisione a diamante ed acido. Argentatura e semi argentatura. Alluminatura e semialluminatura. Trattamenti antiriflettenti. Collaggio. Struttura generale di una officina ottica Disposizione ed accorgimenti vari. Calcolo del vetro necessario alle varie lavorazioni. Sfraso. Maggiorazione di lavoro.

Sistemi di lavorazione per superfici cilindriche e toriche. Lavorazione dei vari tipi di lenti bifocali. Teoria meccanica della lavorazione stessa.

Studio delle superfici delle varie specie di lenti, numerazione e controllo delle lenti stesse.

Qualità e difetti dei vetri di occhialeria.

Taglio e montaggio delle lenti da occhiali. Ricerca degli assi. Lettura ed interpretazione delle ricette. Armature varie, calibri ed occhiali protettivi.

Occhi artificiali. Lenti a contatto.

Diaframmi nei sistemi ottici. Aberrazioni ed irregolarità nelle ottiche.

Strumenti fotografici: obiettivo fotografico, diaframma, otturatore, ecc. nei vari tipi e per le varie applicazioni. Materiale fotografico sensibile, sue proprietà e suo trattamento. Processo negativo e processo positivo.

Cenni di fotometria.

Accessori vari, filtri, telemetri, cellule fotoelettriche, ecc.

*Anatomia e fisiologia dell'occhio*

Anatomia generale dell'organo visivo: sua costituzione macro e microscopica. Annessi dell'occhio: palpebre, loro costituzione e funzione, congiuntiva, ghiandole e vie lacrimali. Bulbo: sua sospensione entro l'orbita, muscoli interni ed esterni. Cornea: anatomia normale e microscopica, proprietà e costanti ottiche. Iride. Corpo ciliare. Coroide. Sclerotica. Retina. Nervo ottico. Cristallino e suo legamento sispensore. Umor acqueo, umor vitreo, loro costanti ottiche. Reazioni pupillari. Vie ottiche superiori. Apporto del sangue e della linfa all'organo visivo. Metabolismo dell'occhio. Pressione endoculare, sue variazioni normale e morbosa. Accomodazione, suo meccanismo ed ampiezza. Teoria dell'accomodazione. Azioni singole ed associate dei muscoli extra oculari. Variazioni strutturali, chimiche, elettriche della retina sotto l'azione della luce. Immagini postume e fenomeni endoottici. Visione centrale e periferica. Teorie della visione. Senso della forma. Riconoscimento dei dettagli. Acuità visiva. Variazioni dipendenti dalla intensità della luce. Senso cromatico. Sensibilità dell'occhio per i vari colori. Visione binoculare. Punti ritinici corrispondenti. Fusione. Visione stereoscopica.

*Ottica oftalmologica*

Occhio. Formazione delle immagini. Acutezza visiva. Accomodamento del cristallino. Meccanismo della visione. Visione binoculare e senso stereoscopico. Miopia e sua correzione. Ipermetropia e sua correzione Afachia e sua correzione Presbiopia e sua correzione. Strabismo e sua correzione. Astigmatismo e sua correzione.

Norme per il montaggio delle lenti assosimmetriche. Interpupillometri e cheratometri. Norme per il montaggio delle lenti astigmatiche. Orientamento degli assi. Scelta razionale della montatura e della sagoma delle lenti. Esatta compilazione della ricetta oculistica. Controllo finale dell'occhiale finito e suo adattamento al viso del paziente.

Il gabinetto dell'ottico. La personalità dell'ottico. La legge sugli ottici in Italia.

*Ottica rifrazionistica*

Esame esterno dell'occhio. Esame focale dell'occhio e opportune sorgenti luminose. Optometri. Cartelli di prova Cassetta oculistica. Fessura stenopeica e suo uso nell'esame subbiettivo dell'occhio astigmatico. Cheratometria. Cheratoscopio. Esame oftalmoscopico. Esame oftalmometrico. Esame schiascopico. Difetti della visione binoculare derivata da squilibrio muscolare. Relazione fra difetto di rifrazione ed equilibrio muscolare. Rieducazione della visione binoculare negli squilibri muscolari latenti e manifesti. Difetti dovuti alla inesatta percezione dei colori e modo di individuarli.

Patologia dell'occhio in rapporto all'optometria.

*Esercitazioni pratiche*

Si svolgeranno progressivamente esercitazioni pratiche riguardanti: Sbozzatura, smerigliatura, spoltigliatura e lucidatura di superfice sferiche toriche; centratura, molatura di lenti assosimmetriche; individuazione degli assi, molatura delle lenti toriche; montaggio su ricetta di lenti assosimmetriche e toriche sulle montature; misurazione della vista.

*Educazione fisica*
*Antinfortunistica con nozioni di prontosoccorso*

Esercizi elementari a corpo libero.

Esercizi pre-atletici.

Semplici evoluzioni di squadra in marcia e di corsa.

Marce artificiose.

Esercizi di respirazione.
Getto della palla di ferro da kg. 5.
Lancio del giavellotto. Lancio del disco.
Corsa piana m. 80.
Salto in alto. Salto in lungo. Salto triplo.
Nozioni igienico sanitarie. Istruzioni di igiene.
Nozioni di prontosoccorso.
Costituzione del corpo umano. Funzioni del corpo umano.
Traumatismi più importanti.
Come si deve praticare il prontosoccorso.
Il trasporto dei feriti.
Educazione stradale.
Antinfortunistica.

Visto, *il Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE GASPERI

---

**Programma di esame per l'arte dell'odontotecnico ai sensi degli articoli 99 e 140 del testo unico sulle leggi sanitarie approvato con regio decreto 7 luglio 1934, n. 1265.**

A) *Prova pratica*

Esecuzione di uno o più lavori scelti dalla Commissione esaminatrice fra quelli sottoindicati:

1) montaggio e modellazione di una dentiera completa o parziale su articolatori semplici o speciali;

2) progettazione ed esecuzione completa su modelli di gesso di un apparecchio scheletrato;

3) modellazioni in cera di elementi vari;

4) ancoraggi (ganci semplici o di Autore, snodi, frizioni, cerniere, ecc.);

5) costruzione di pilastri (capsule, Richemond, intarsi, controintarsi, ecc.).

Il tempo per lo svolgimento delle prove verrà stabilito dalla Commissione esaminatrice in relazione alle prove assegnate.

*Criteri di valutazione.* — Se il lavoro non presenta alcun difetto viene valutato con punti da 9 a 10; se presenta piccole manchevolezze con punti da 7 a 8,9; se, pur con qualche difetto, il lavoro si ritiene utilizzabile, con punti da 6 a 6,9; se risulta non bene eseguito o incompleto o presenta errori di concezione, viene considerato insufficiente.

B) *Prova orale*

Tecnologia del mestiere: Corone in due tempi; corone ad espansione, corone stampate e finestrate; ganci d'autore; ganci ed ancoraggi d'autore; denti a perno di autori stranieri; protesi a ponte semplice con intarsi a cassetta, in resina con armatura metallica; protesi scheletrata; occlusione e articolazione; dentiera completa; apparecchi di ortodonsia; protesi in porcellana; lavorazione del caucciù, delle resine sintetiche, delle leghe metalliche e degli altri materiali usati dall'odontotecnico.

Nozioni complementari:

1) elementi di aritmetica: le quattro operazioni, frazioni, proporzioni, percentuali, sistema metrico decimale, regola di miscuglio e alligazione, pesi specifici. Problemi relativi

Elementi di geometria piana e solida: perimetri, aree, volumi. Determinazione del costo del lavoro professionale;

2) nozioni generali di anatomia e fisiologia del corpo umano. Anatomia, fisiologia e patologia del cavo orale;

3) disposizioni relative all'esercizio delle arti ausiliarie della professione sanitaria;

4) igiene del lavoro, norme e dispositivi per la prevenzione degli infortuni

Nozioni sindacali e previdenziali.

Il colloquio della durata di 30 minuti, dovrà accertare la buona preparazione tecnica del candidato e dovrà svolgersi con l'ausilio di materiali e strumenti.

La qualifica sarà concessa a quei candidati i quali avranno riportato per ciascuna prova una votazione non inferiore a 6/10.

Visto, *il Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE GASPERI

**Programma di insegnamento per l'arte dell'odontotecnico**

*Religione*

Valgono i programmi approvati con regio decreto 10 luglio 1930, n. 1015.

*Cultura civica*

Studio pratico di correttezza e di proprietà della lingua. Lettura e commento di poesie e prose moderne e di cultura relativa alla storia del Risorgimento a alla vita delle industrie, dei traffici, delle scoperte, ecc. Diritti e doveri del cittadino. Legislazione elementare del lavoro.

*Matematica*

Ripetizione del programma di scuola media inferiore. Numeri relativi e le quattro operazioni su di essi. Calcolo letterale. Monomi e polinomi. Equazioni di primo grado ad una incognita. Funzioni circolari. Uso delle tabelle dei seni, coseni, e tangenti. Relazioni trigonometriche fondamentali del triangolo rettangolo.

*Fisica*

Proprietà principali dei corpi solidi, liquidi e aeriformi. Cenni sulle azioni molecolari. Termologia. Cenni di ottica e di acustica. Elettrologia e magnetismo. Nozioni di statica, cinematica e dinamica. Le macchine semplici. Resistenza dei materiali.

*Chimica e merceologia*

Chimica generale. Chimica inorganica. Chimica organica con particolare riguardo ai materiali usati in odontotecnica. Analisi chimica dei metalli e dei materiali usati in odontotecnica.

Determinazione pratica del titolo in oro e delle leghe.
Cementi speciali per dentisti. Resine. Resine acriliche. Cere. Guttaperca. Caucciù. Porcellane. Terre da fonditore. Gessi. Colloidi. Disinfettanti, ecc.

*Disegno professionale*

Elementi di disegno geometrico. Proiezioni ortogonali. Rappresentazione dal vero a mano libera e riporto in scala. Rappresentazione in proiezione assonometrica. Rappresentazione in proiezioni ortogonali dei diversi tipi di denti. Disegni di apparecchi di protesi vari.

*Anatomia, fisiologia, patologia e igiene*

*Anatomia umana normale.*

Cellula. Tessuto. Organo. Apparato.
Principali tipi di tessuti (istologia).
Cenni sull'apparato locomotore: lo scheletro e le sue parti, i muscoli principali, le principali articolazioni.
Notizie sul cuore, arterie, le vene i capillari ed i linfatici. Cenni sul sistema nervoso cerebro spinale, concetti sintetici sul sistema nervoso anatomico. Nozioni sull'apparato respiratorio, apparato digerente, apparato urinario.
Pelle e suoi annessi. Gli organi dei sensi.
Nomenclature delle principali glandole endocrine.
Nota informativa di embriologia.

*Fisiologia umana.*

I costituenti chimici del corpo: liquidi, glucidi, lo stato colloidale.
Gli organi unicellulari e pluricellulari, i fenomeni vitali. Moltiplicazione cellulare.
Il metabolismo: digestione, assimilazione, escrezione, secrezione. Il calore dei viventi.
Il sangue e la circolazione sanguigna, la linfa ed il liquido intestinale.
La respirazione. La funzione muscolare. Il sistema nervoso centrale e periferico (brevi cenni) funzioni sensorie. Sensazioni gustative e olfattive.
Sensazioni uditive e visive.
Notizie sul sistema nervoso anatomico.
La generazione e l'accrescimento.

*Patologia generale Igiene.*

Concetto di normale e patologico.
Cause interne e cause esterne di malattia (il freddo, il caldo, la luce, le radiazioni, la costituzione, la predisposizione).
Notizie sulle principali malattie ereditarie e diastetiche.

I microbi patogeni: loro diffusione, loro possibilità di causare malattia. Difese naturali ed acquisite dell'organismo contro i germi.

La febbre. L'infiammazione e la degenerazione.

Notizie sulla malattia tubercolare, sifilitica e tumorale. Alcune utili cognizioni di igiene: la profilassi, il contagio, la contumacia, la disinfezione.

*Anatomia e fisiologia*
*Patologia del cavo orale e biomeccanica*

Istologia dei denti, morfologia - Dentizione decidua e permanente. Anomalie d'impianto e anomalie dentarie.

Abrasioni, erosioni, concrezioni. Carie dentarie. Pulsopatie. Peridonpatie. Porademiopatie (piorrea alveolare). Sepsi focale stomatogena. Breve cenno informativo sulle cisti radicolari e sui tumori del cavo orale.

Meccanica (cinematica e dinamica) degli organi della masticazione in una bocca normale, in bocche anormali per difetti, traumi e malattie.

Resistenza meccanica dei vari tessuti degli organi della masticazione. Vari tipi degli organi della masticazione in una bocca normale e in una bocca che presenta anomalie. Sollecitazioni prodotte sugli organi della masticazione menomati da imperfezioni, traumi o malattie e conseguente proporzionamento dei vari tipi di apparecchi di protesi dentaria. Elementi di costruzione per fissaggi di fratture traumatiche.

*Odontotecnica generale e tecnologia dentistica*

Cenni storici. Nomenclatura odontotecnica.

Uso dei vari strumenti Materiali usati in odontotecnica e loro lavorazione

Studio delle fasi operative nelle realizzazioni protesiche. Interpretazione delle impronte e dei modelli, colatura, riproduzione, misurazione, correzione.

Modellatura.

Uso e lavorazione dell'oro e degli altri metalli adoperati nelle applicazioni dentistiche.

Uso e lavorazione delle varie resine impiegate nelle applicazioni dentistiche.

Nozioni di arte figulina (ceramica).

Studio dei mezzi per la levigatura e la lucidatura dei vari materiali; rifinitura dei pezzi protesici

Immuffolamento delle protesi in cera.

Nozioni sul trattamento della vulcanite.

Inzeppatura delle resine e della vulcanite.

Nozioni di cosmetica dentale.

Nozioni di modellatura e intaglio relativo alle applicazioni odontotecniche.

Studio sistematico dei vari tipi di corone, ganci, denti a perno, ecc

La protesi mobile La protesi fissa.

Applicazioni di galvanostegia all'odontotecnica.

Nozioni di isodromia.

Nozioni di ortodonzia.

*Laboratorio.* — Nel laboratorio i giovani verranno addestrati alla esecuzione manuale di tutte le operazioni studiate in tecnologia in modo che acquistino la pratica necessaria ad eseguirle con la dovuta precisione e sicurezza.

*Educazione fisica ed antinfortunistica*
*con nozioni di pronto soccorso*

Esercizi elementari a corpo libero.
Esercizi pre-atletici.
Semplici evoluzioni di squadra in marcia e di corsa.
Marce artificiose.
Esercizi di respirazione.
Getto della palla di ferro da kg. 5.
Lancio del giavellotto. Lancio del disco.
Corsa piana m. 80.
Salto in alto. Salto in lungo. Salto triplo.
Nozioni igienico sanitarie. Istruzioni di igiene.
Nozioni di pronto soccorso.
Costituzione del corpo umano. Funzioni del corpo umano.
Traumatismi più importanti.
Come si deve praticare il pronto soccorso.
Il trasporto dei feriti.
Educazione stradale.
Antinfortunistica.

Visto, *il Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE GASPERI

(6072)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1952.

**Approvazione della Convenzione stipulata con l'Automobile Club d'Italia per la riscossione delle tasse automobilistiche.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3283, e successive disposizioni in materia di tasse automobilistiche;

Visto l'art. 17 della legge 9 febbraio 1952, n. 49;

Ritenuta l'opportunità di affidare all'Automobile Club d'Italia per il periodo dal 1° dicembre 1951 al 21 dicembre 1954 il mandato di riscuotere, per conto dello Stato, le tasse di circolazione, sotto l'osservanza delle norme, modalità e clausole contenute nella Convenzione stipulata in data 25 giugno 1952, ed allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante e con il quale viene approvata;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Decreta:

E' approvata la Convenzione stipulata il 25 giugno 1952 con la quale è affidato all'Automobile Club d'Italia per il periodo dal 1° dicembre 1951 al 21 dicembre 1954 il mandato di riscuotere, per conto dello Stato, le tasse di circolazione.

Detta Convenzione è allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 18 settembre 1952

*Il Ministro*: VANONI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 13 *novembre* 1952
*Registro n.* 27 *Finanze, foglio n.* 278. — LESEN

---

**Convenzione con l'Automobile Club d'Italia (A.C.I.) per la riscossione delle tasse automobilistiche**

Fra il Ministero delle finanze, rappresentato dal Ministro per le finanze on. prof. Ezio Vanoni, Senatore della Repubblica e l'Automobile Club d'Italia con sede in Roma, rappresentato dal suo presidente principe Filippo Caracciolo di Castagneto, si stabilisce e si conviene quanto segue tenendo presente che nel testo della Convenzione, per brevità, la Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, la Direzione generale dell'Automobile Club d'Italia e l'Ispettorato delle tasse e delle imposte indirette sugli affari per il controllo dei servizi di riscossione affidati all'Automobile Club d'Italia ed alla Società Italiana Autori ed Editori verranno indicati, rispettivamente, con « Direzione generale tasse affari » - « Direzione generale dell'A.C.I. » - « Ispettorato tasse per il controllo A.C.I. - S.I.A.E. ».

Art. 1.

Con la presente Convenzione che sostituisce la precedente del 10 giugno 1950 approvata colla legge 7 marzo 1951, n. 206, il Ministro per le finanze affida all'Automobile Club d'Italia il mandato di riscuotere per conto dello Stato tutte le tasse di circolazione a qualsiasi titolo dovute sugli autocarri, motocarri, motofurgoncini, rimorchi e autoscafi, adibiti al trasporto di cose, tutte le tasse di circolazione sui motocicli, motocarrozzette, automobili, autobus, autocarri, rimorchi e autoscafi adibiti al trasporto di persone e al trasporto promiscuo di cose e di persone, nonchè tutte le tasse di circolazione sui velocipedi a motore, sui motocicli leggeri, motocarrozzette leggere e sui motofurgoncini leggeri.

La presente Convenzione ha inizio a tutti gli effetti a partire dalle riscossioni effettuate dal 1° dicembre 1951 e scadrà il 21 dicembre 1954 senza obbligo di disdetta da alcuna delle due parti contraenti.

Ove venissero abolite le tasse di circolazione di cui sopra è cenno, la presente Convenzione si intende risoluta a decorrere dal giorno in cui si renderà efficace l'abolizione.

Scaduta o risoluta la Convenzione, l'A.C.I. dovrà rimanere a disposizione del Ministero delle finanze Direzione generale tasse e affari e degli organi dipendenti per la resa dei conti, la consegna dei bollettari, degli schedari e per quanto altro attiene al servizio prestato ivi compresa la definizione di tutti i rapporti economici pendenti.

Art. 2.

L'Automobile Club d'Italia (A.C.I.) deve tenere alle sue dirette dipendenze in ciascuna città capoluogo di Provincia, un ufficio perfettamente organizzato per il servizio di riscossione delle tasse indicate all'art. 1 al quale è preposto un funzionario responsabile verso l'Ente. Tale funzionario provvede al servizio con personale direttamente dipendente ed amministrato della sede centrale dell'A.C.I.

I detti uffici hanno carattere permanente e devono funzionare tutto l'anno ed essere aperti al pubblico nei giorni feriali, osservando l'orario stabilito dalla Direzione generale dell'A.C.I. previ accordi col Ministero delle finanze Direzione generale tasse e affari.

Qualora si verifichino particolari esigenze di servizio, la Direzione dell'A.C.I., previa intesa col Ministero delle finanze (Direzione generale tasse affari), ha facoltà di ordinare la protrazione dell'orario degli uffici di esazione nei giorni feriali e l'apertura degli sportelli nelle ore antimeridiane dei giorni festivi.

La Direzione generale dell'A.C.I., nei centri ove si verifichi maggiore affluenza di contribuenti per pagamento delle tasse sopraindicate, è autorizzata ad istituire collettorie permanenti o temporanee dipendenti ad ogni effetto contabile ed amministrativo dall'ufficio esattore della rispettiva circoscrizione provinciale.

L'A.C.I., è tenuto ad assicurare comunque il regolare servizio di riscossione delle tasse suddette provvedendovi con personale e mezzi straordinari anche nel caso di particolari contingenze.

L'A.C.I., è altresì autorizzato ad istituire, nei principali valichi di frontiera, ove già funzionano o funzioneranno i servizi di assistenza automobilistica, speciali uffici collettori permanenti per la riscossione delle tasse eventualmente dovute sugli autoveicoli esteri o provenienti dall'estero.

Questi uffici dipendono ad ogni effetto contabile ed amministrativo dal competente ufficio provinciale dell'A.C.I. e possono essere autorizzati a riscuotere anche le tasse di circolazione sugli autoveicoli e rimorchi immatricolati nel territorio nazionale, nonchè sui motocicli e sui motocicli leggeri, sulle motocarrozzette leggere, motofurgoncini leggeri e velocipedi a motore.

Art. 3.

La riscossione di tutte le somme comunque concernenti le tasse di circolazione indicate all'art. 1 comprese quelle derivanti da eventuali rilievi per errore di tassazione, deve essere affidata esclusivamente agli uffici esattori e collettori su accennati.

E' fatto assoluto divieto agli uffici esattori e collettori di riscuotere qualsiasi contribuzione aggiuntiva alle tasse di circolazione che non sia autorizzata dal Ministero delle finanze Direzione generale tasse affari. Di ogni trasgressione è responsabile direttamente la sede centrale dell'A.C.I.

L'A.C.I. deve tenere il servizio di esazione delle tasse di circolazione ben distinto e separato da tutti gli altri servizi in modo da evitare interferenze ed equivoci nell'applicazione del mandato di esazione ad esso affidato.

Art. 4.

La riscossione da parte dell'A.C.I. delle tasse di cui all'articolo 1 è effettuata a mezzo dei bollettari di riscossione di cui al decreto Ministeriale 30 novembre 1948 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 dicembre 1948, n. 299, al decreto Ministeriale 30 novembre 1950 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 3 febbraio 1951 o di quegli altri che successivamente potessero essere istituiti dal Ministero delle finanze (Direzione generale tasse affari).

Tutti bollettari devono essere stampati in carta filigranata e la stampa di essi è di regola affidata all'Istituto Poligrafico dello Stato.

Nei casi in cui l'Istituto Poligrafico dello Stato non si trovasse in condizioni di provvedere tempestivamente alla fornitura di detti bollettari, la stampa degli stessi potrà essere affidata a tipografia particolarmente attrezzata per tale lavoro, che dia affidamento di correttezza e di regolarità e che sia accettata preventivamente dal Ministero delle finanze (Direzione generale tasse affari); la stampa dovrà essere eseguita con le norme che saranno stabilite dalla predetta Direzione generale sotto la vigilanza dei funzionari addetti all'Ispettorato tasse di controllo A.C.I. S.I.A.E. e di militari della Guardia di finanza.

Al momento della consegna (alla Direzione generale dell'A.C.I.) della fornitura annuale dei bollettari da parte dell'Istituto Poligrafico dello Stato o, nella ipotesi prevista dal comma precedente, dei bollettari stampati da tipografia autorizzata, deve procedersi con l'intervento di un funzionario dell'Ispettorato tasse di controllo A.C.I. S.I.A.E. all'inventario ed al controllo della consistenza dei bollettari stessi, redigendo processo verbale di presa in carico dell'intero quantitativo da parte dell'Ente. Tale verbale deve essere firmato da un rappresentante dell'A.C.I. e dal suddetto funzionario rappresentante dell'Amministrazione finanziaria.

In base ai dati contenuti nel processo verbale predetto, A.C.I. è tenuto a rendere per ciascun anno rigoroso rendiconto di tutti i bollettari assunti in carico.

Tali bollettari, prima della spedizione, devono essere vidimati da un rappresentante dell'A.C.I. e da un funzionario dell'Ispettorato sopra indicato, i quali daranno atto di tale operazione in apposito verbale nel quale i bollettari vidimati verranno descritti.

Il Poligrafico dello Stato consegna inoltre al Deposito generale dei valori bollati, che provvede alla loro distribuzione su regolare richiesta delle Intendenze di finanza, i bollettari occorrenti per il rilascio dei dischi contrassegno gratuiti, da servire per gli autoveicoli del Corpo diplomatico (Serie C.D.) e per gli autoveicoli esenti da tassa (serie S.E.).

Le spese di stampa di tutti i bollettari compresi quelli di cui ai precedenti comma tre e sette e le indennità di assistenza dovute al personale addetto alla vigilanza della stampa presso tipografie private nel caso previsto dal comma tre, sono a carico per intero sul bilancio dell'A.C.I.

Presso la Direzione generale dell'A.C.I. è istituito un registro di consistenza dei bollettari spediti agli uffici esattori.

Nel detto registro deve prendersi nota per ogni ufficio esattore per ciascun bollettario, della data di spedizione, della specie e del numero del bollettario e del quantitativo di bollette in esso contenute.

Nel registro stesso deve inoltre risultare la data di resa di ciascun bollettario, il numero delle bollette usate, di quelle annullate, e di quelle rimaste eventualmente inutilizzate.

Nel giorno 31 dicembre di ogni anno un ispettore addetto all'Ispettorato tasse affari per il controllo A.C.I. S.I.A.E. inizierà la ricognizione dei bollettari della gestione annuale, scaduta, esistenti nel magazzino della sede centrale dello A.C.I. redigendone verbale in triplice esemplare, nel quale le bollette in bianco restituite dagli uffici esattori saranno tenute distinte dai bollettari dati in dotazione alla sede centrale e non distribuiti agli uffici esattori.

Art. 5.

Tanto la Direzione generale dell'A.C.I. quanto gli uffici esattori provinciali e gli uffici collettori, d'accordo con gli organi dirigenti di ciascuna sede dell'A.C.I. devono adottare tutti i provvedimenti cautelativi idonei alla conservazione dei bollettari avuti in carico, in maniera che i detti bollettari non possano essere in alcun modo manomessi.

In caso di furto, incendio e sottrazione dei bollettari dovrà essere immediatamente avvertito oltre che l'Ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari competente per territorio e la Direzione generale dell'A.C.I., anche l'Ispettorato tasse per il controllo A.C.I. S.I.A.E.

Art. 6.

L'ufficio esattore all'atto in cui riscuote le tasse deve annotare negli appositi spazi esistenti nelle licenze di circolazione, la data ed il numero della bolletta e del bollettario, la somma riscossa, la portata utile in quintali e la potenza in CV., nonchè il periodo di validità del pagamento.

In calce a dette indicazioni l'esattore deve apporre la propria firma ed il timbro a calendario ad inchiostro grasso.

La tassa di bollo di quietanza, riscossa in modo virtuale e contabilizzata secondo le norme stabilite dal Ministero delle finanze Direzione generale tasse affari, deve essere versata, separatamente dalla tassa di circolazione nei modi e termini stabiliti dal successivo art. 14.

Art. 7.

Le tasse di circolazione possono essere pagate in qualsiasi ufficio esattore.

In caso di riscossione di tasse per autoveicoli e rimorchi immatricolati in una Provincia diversa da quella dell'ufficio esattore, questi deve entro dieci giorni darne notizia all'ufficio esattore della Provincia ove trovasi immatricolato il veicolo.

Nel caso che la bolletta figlia contenente il disco contrassegno, già rilasciata al contribuente, in corrispondenza della tassa pagata per autoveicoli, rimorchi, motocicli e motocicli leggeri siasi accidentalmente deteriorata o sia comunque venuta a mancare, gli uffici esattori e gli uffici collettori non possono rilasciare alcun duplicato di bolletta, nè alcun certificato di avvenuto pagamento della tassa.

In tal caso — a norma dell'art. 7 del regio decreto 1° marzo 1934, n. 338 — il contribuente deve presentare alla competente Intendenza di finanza, insieme alla licenza di circolazione, motivata istanza in carta bollata, sottoscritta personalmente dal possessore dell'autoveicolo.

L'Intendenza di finanza, esperite le opportune indagini e riconosciuta la legittimità della richiesta, redige su un foglio uso bollo - sul quale saranno state applicate marche da bollo per L. 15 — corrispondenti al diritto fisso di cui all'art. 13 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3283, il certificato attestante l'avvenuto pagamento della tassa.

L'Intendenza trasmette il detto certificato al competente ufficio esattore dell'A.C.I., il quale se i bollettari sono ancora in suo possesso, lo consegna all'interessato, annotando gli estremi a tergo dell'originale matrice della bolletta di pagamento; se invece i bollettari sono in possesso della Direzione generale dell'A.C.I. informa questa del rilascio del duplicato, comunicandole gli estremi, perchè ne venga presa nota sulla matrice della bolletta smarrita e provvede alla consegna all'interessato del duplicato in parola.

Su richiesta dell'Intendenza l'ufficio esattore fornirà ad essa i dati relativi al pagamento.

La tassa di circolazione per i velocipedi con motore ausiliario di cui alla tabella *AA* della legge 9 febbraio 1952, n. 49, può essere assolta presso qualsiasi ufficio esattore dell'A.C.I.

Nei casi di smarrimento o di deterioramento del disco contrassegno comprovante il pagamento della tassa in parola non è ammesso il rilascio del duplicato del contrassegno medesimo. Nei casi predetti il contribuente dovrà pertanto munirsi, a proprie spese, di un nuovo contrassegno.

### Art. 8.

Sotto l'osservanza delle modalità e sui tracciati prescritti dal Ministero delle finanze (Direzione generale tasse affari) la Direzione generale dell'A.C.I. ha l'obbligo di provvedere annualmente alla compilazione della statistica dei veicoli per i quali è stata scontata la tassa di circolazione. A richiesta del Ministero delle finanze la stessa Direzione generale dell'A.C.I. fornirà anche altri lavori statistici.

### Art. 9.

Per il regolare funzionamento del servizio presso la Direzione generale dell'A.C.I. debbono funzionare due uffici centrali, l'uno (Ufficio contabilità tasse) che provvede ai controlli di carattere contabile, l'altro (Ufficio controllo e recuperi) che provvede alla revisione di merito delle singole riscossioni dispone per gli eventuali recuperi di tasse ed istruisce le pratiche relative ai rimborsi pervenutegli dalle Intendenze di finanza.

### Art. 10.

Entro i primi cinque giorni di ciascun mese ogni ufficio esattore deve compilare sull'apposito modulo un rendiconto delle somme giornalmente riscosse nel mese precedente nel l'intera circoscrizione provinciale per tasse di circolazione e delle somme versate nel mese precedente.

Nel detto rendiconto devono anche essere indicati, per ciascun bollettario esaurito o in corso d'uso, gli estremi delle bollette emesse, di quelle annullate, di quelle rimaste in bianco e di quelle eventualmente mancanti, dando giustificazione di tale mancanza.

Di tale rendiconto deve essere trasmesso, entro lo stesso termine, di giorni cinque, un esemplare alla Direzione generale dell'A.C.I. ed uno all'Ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari competente per territorio per il controllo di cui al secondo comma dell'art. 12; il terzo esemplare deve rimanere a disposizione del funzionario dell'Ispettorato stesso incaricato della verifica mensile ed il quarto rimarrà depositato presso l'ufficio esattore medesimo.

Gli uffici esattori debbono restituire alla Direzione generale dell'A.C.I. i bollettari completamente esauriti o comunque non più utilizzabili subito dopo l'apposizione del visto mensile di controllo da parte dei funzionari delegati dagli Ispettorati compartimentali delle imposte indirette sugli affari, competente per territorio ai sensi del successivo art. 12.

La Direzione generale dell'A.C.I., appena ricevuti tali bollettari, deve procedere alla constatazione dello stato dei medesimi, assicurandosi che il numero delle bollette usate e di quelle annullate corrisponda alle risultanze dei rendiconti mensili e che le bollette annullate o in bianco contengano le figlie con relativo disco contrassegno, apponendo in fondo a ciascun bollettario il visto di regolarità e provvedendo all'annullamento delle bollette annullate o in bianco con un timbro a perforazione contenente la dichiarazione « annullato ».

La Direzione generale dell'A.C.I. ha l'obbligo di conservare i bollettari come sopra restituiti dagli uffici esattori, finchè non sia stata ultimata la verifica delle percezioni da parte dell'Ispettorato tasse per il controllo A.C.I. S.I.A.E. e comunque finchè il Ministero delle finanze Direzione generale tasse affari non abbia dato il suo benestare alla loro distruzione o al loro concentramento in luogo opportuno.

### Art. 11.

La Direzione generale dell'A.C.I., entro la fine di ciascun mese successivo a quello cui si riferiscono i rendiconti di cui all'art. 10, darà comunicazione, in duplice esemplare, al Ministero delle finanze Direzione generale tasse affari per il tramite dell'Ispettorato tasse per il controllo A.C.I. S.I.A.E. del numero complessivo delle bollette rilasciate e dell'importo globale delle somme riscosse in tutto il territorio nazionale durante il mese, distintamente per gli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e per quelli adibiti al trasporto di cose allegando copie delle originali quietanze di tesoreria, debitamente vistate dalla Intendenza di finanza.

La Direzione generale dell'A.C.I. deve inoltre, non più tardi del 31 marzo di ciascun anno, trasmettere in doppio esemplare al Ministero delle finanze Direzione generale tasse affari sempre per il tramite del predetto Ispettorato, il rendiconto generale della gestione scaduta relativa al periodo 1° dicembre-30 novembre dell'anno successivo, specificando:

*a*) gli incassi fatti in ciascuna Provincia;

*b*) gli estremi delle quietanze di tesoreria dei versamenti eseguiti;

*c*) gli aggi percetti;

*d*) il numero delle bollette ricevute ai sensi dell'art. 4, di quelle rilasciate, annullate, rimaste in bianco o mancanti nei bollettari dati in carico ai singoli uffici esattori ed altresì delle bollette rimaste in bianco presso la Direzione generale dell'A.C.I.

### Art. 12.

Il Ministero delle finanze Direzione generale tasse affari esercita presso la Direzione generale dell'A.C.I. e presso gli uffici esattori provinciali il controllo su tutta la gestione dei servizi tributari affidati all'Ente direttamente o a mezzo dell'Ispettorato delle tasse per il controllo A.C.I. S.I.A.E.

La Direzione generale dell'A.C.I. e i dipendenti uffici esattori e collettori devono pertanto tenere a disposizione dei funzionari addetti alla Direzione generale tasse affari ed al predetto Ispettorato tutte le contabilità relative, i bollettari, di schedari e quanto altro serve per il funzionamento del servizio.

Inoltre alla fine di ogni mese ciascun Ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, competente per territorio, dovrà designare un ispettore oppure uno dei procuratori addetti all'Ispettorato o in servizio nella sede in cui è posto l'ufficio da verificare, perchè entro i primi dieci giorni del mese successivo esegua presso ogni ufficio esattore dell'A.C.I., sito nella circoscrizione del compartimento, il controllo delle bollette utilizzate o annullate nel mese precedente e di quelle rimaste in bianco o mancanti, compilando regolare verbale di ricognizione attenendosi alle norme di cui alle « Istruzioni di servizio » per la riscossione delle tasse di circolazione approvate dal Ministero delle finanze.

A controllo ultimato il detto funzionario trasmetterà l'esemplare del rediconto mensile di cui al terzo comma dell'art. 9 — munito del visto di regolarità e corredato dal verbale di controllo di cui al comma precedente — all'Ispettorato tasse per il controllo A.C.I. S.I.A.E. in Roma.

Indipendentemente dalle ispezioni dell'autorità finanziaria presso gli uffici esattori, la Direzione generale dell'A.C.I. deve provvede a far compiere ispezioni periodiche presso gli uffici stessi da parte di funzionari propri tecnicamente idonei. In caso di scoperta di irregolarità, abusi e malversazioni i detti ispettori dovranno darne immediatamente comunicazione alla

Direzione generale tasse affari, affinchè le ulteriori indagini possano essere eventualmente eseguite dall'Ispettorato tasse per il controllo A.C.I. S.I.A.E.

Art. 13.

L'A.C.I. deve tenere presso l'Istituto di credito depositario delle somme riscosse per tasse di circolazione e per tasse di bollo uno speciale conto corrente, destinato esclusivamente all'introito delle somme anzidette.

L'A.C.I. deve mettere in qualunque momento a disposizione della Direzione generale tasse affari tutti gli elementi di controllo del suddetto conto corrente: deve altresì porre i funzionari dell'Amministrazione finanziaria in condizione di poter procedere ad accertamenti diretti sulle risultanze del conto corrente negli uffici dell'Istituto di credito presso il quale il conto corrente è istituito.

Art. 14.

L'importo dovuto allo Stato per le tasse di circolazione e per la tassa di bollo riscosso nel territorio della Repubblica in ciascun mese deve essere dall'A.C.I. versato alla Tesoreria provinciale di Roma entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello dell'avvenuto incasso, fatta deduzione della quota di aggio stabilita — giusta il successivo art. 15 — la quale viene trattenuta all'atto di ciascun versamento, facendo ciò risultare da apposita distinta munita del visto dell'Intendente di finanza di Roma.

Appena provveduto al versamento, la Direzione generale dell'A.C.I. deve trasmettere al Ministero delle finanze Direzione generale tasse affari tramite l'Ispettorato tasse per il controllo A.C.I. S.I.A.E. le copie delle quietanze rilasciate dalla Tesoreria provinciale di Roma, munite del visto e del bollo dell'Intendenza di finanza di Roma.

In caso di ritardo nei versamenti allo Stato degli importi mensili, l'A.C.I è obbligato a corrispondere gli interessi di mora dell'8 % in ragione d'anno salvo che trattasi di differenze dovute ad errori da giustificarsi caso per caso alla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari prima che sia effettuato il successivo versamento.

Annualmente, in base ai documenti dei versamenti effettuati alla Tesoreria ed alle eventuali rettifiche dei detti documenti, l'Amministrazione finanziaria provvede alla definitiva liquidazione dei compensi spettanti all'A.C.I. ed agli eventuali conguagli.

In base alla stessa liquidazione l'A.C.I. provvede all'immediato versamento in Tesoreria delle somme che risultassero eventualmente trattenute in più.

Art. 15.

A titolo di compenso dell'incarico assunto con la presente Convenzione, l'A.C.I. ha diritto ad un aggio annuo di riscossione nella misura seguente sull'ammontare delle tasse di circolazione introitate dal 1° dicembre 1951 al 30 novembre 1952, dal 1° dicembre 1952 al 30 novembre 1953 e dal 1° dicembre 1953 al 21 dicembre 1954:

sulle riscossioni annue fino a lire 4.000.000.000, aggio cinque per cento;

sulle riscossioni annue da lire 4.000.000.001 a lire 8 miliardi, aggio quattro e cinquanta per cento;

sulle riscossioni annue da lire 8.000.000.001 a lire 12 miliardi, aggio quattro per cento;

sulle riscossioni annue superiori a lire 12.000.000.000, aggio tre e venticinque per cento.

Rimane inteso che i detti compensi sono comprensivi di tutte le spese occorrenti per l'esecuzione del mandato, nessuna esclusa ed eccettuata.

L'aggio di cui sopra e i limiti entro i quali deve essere applicato. sono suscettibili di revisione alla fine di ciascun periodo annuale con effetto dal periodo annuale successivo, qualora nei costi attinenti al servizio affidato all'A.C.I con la presente Convenzione sui quali è stato determinato l'aggio da rivedere, si siano verificate variazioni in aumento o in diminuzione non inferiori al 10 %, tenuti presenti gli aggi complessivamente realizzati, le eventuali modificazioni di tariffa nonchè le maggiori e minori spese sostenute nell'anno scaduto per variazioni dipendenti da disposizioni di legge o da accordi collettivi

Alla revisione della percentuale si provvederà con decreto del Ministro per le finanze.

Art. 16.

Per l'esecuzione dell'incarico di cui alla presente Convenzione l'A.C.I dichiara di sottoporsi alle sanzioni e responsabilità del mandato.

A garanzia dell'Erario per l'esatto adempimento delle disposizioni contenute nella presente Convenzione, l'A.C.I. deve entro il termine di giorni sessanta dall'approvazione della presente Convenzione, versare presso la Cassa depositi e prestiti a titolo di cauzione la somma di lire cinque milioni in titoli del Debito pubblico 5 % valutati al valore nominale ivi compreso il deposito cauzionale di lire un milione già costituito.

Tale cauzione sarà svincolata su istanza dell'A.C.I. con decreto del Ministro per le finanze, registrato alla Corte dei conti non appena eseguite le verifiche di cassa e delle percezioni relative al periodo contemplato dalla presente Convenzione ed accertata la regolarità dei versamenti eseguiti a saldo delle percezioni medesime.

Art. 17.

L'A.C.I. si obbliga di continuare la riscossione, a mezzo di applicazione ed annullamento di marche delle tasse annuali di concessione governativa sulla vidimazione di patenti di abilitazione a condurre autoveicoli limitatamente al periodo di validità della presente Convenzione con la sola percezione dell'aggio stabilito dalla lettera *b*) dell'art. 1 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 801.

Art. 18.

La Direzione generale dell'A.C.I. si impegna a far funzionare presso ciascun ufficio esattore provinciale uno schedario degli autoveicoli e rimorchi assoggettati alle tasse di circolazione, secondo le direttive del Ministero delle finanze Direzione generale tasse affari.

Alla fine della Convenzione tali schedari resteranno di proprietà dell'Amministrazione finanziaria.

Art. 19.

Nessuna disposizione di indole generale, che abbia direttamente o indirettamente relazione col servizio della riscossione delle tasse di circolazione, può essere diramata dall'A.C.I. se non sia stata prima approvata dal Ministero delle finanze Direzione generale tasse affari.

Art. 20.

Il Ministero delle finanze Direzione generale tasse affari si riserva la facoltà di emanare, sentita la Direzione generale dell'A.C.I le norme necessarie alla esecuzione della presente Convenzione e di variare le istruzioni di servizio approvate con determinazione ministeriale 10 dicembre 1947, n. 95060, le cui norme restano nel frattempo in vigore in quanto compatibili con la presente Convenzione.

Art. 21.

E' vietato all'A.C.I. ed ai dipendenti uffici esattori di effettuare rimborsi totali o parziali delle tasse di circolazione. La facoltà di disporre rimborsi è di competenza esclusiva delle Intendenze di finanza, alle quali i contribuenti debbono rivolgersi, esibendo la domanda in bollo e la licenza di circolazione.

Art. 22.

L'A.C.I. può comunicare i dati riflettenti i servizi di esazione soltanto agli organi della Direzione generale delle tasse affari.

Art. 23.

Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 18 gennaio 1948, n. 69, la Direzione generale dell'A.C.I. deve mettere gratuitamente a disposizione dell'Ispettorato delle tasse istituito con tale decreto, il personale di collaborazione d'ordine e contabile, necessario per la rapida esecuzione delle operazioni di controllo, nonchè i locali ed i mobili occorrenti per il regolare svolgimento del servizio.

Art. 24.

La presente Convenzione, mentre vincola l'A.C.I. dal momento della firma apposta in calce dal suo legale rappresentante, diventerà impegnativa per lo Stato dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del provvedimento di approvazione, del quale costituirà parte integrante.

La presente Convenzione sara registrata.

Roma, addì 25 giugno 1952

*Il presidente dell'A.C.I.* CARACCIOLO

*Il Ministro per le finanze* VANONI

**(6040)**

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1952.
**Modificazione al testo della concessione speciale C.**

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito nella legge 14 aprile 1935, n. 911, e successive modificazioni;

Viste le « Concessioni speciali per determinati trasporti di persone, di bagagli e di altre cose sulle ferrovie dello Stato », approvate con decreto interministeriale 4 febbraio 1949, n. 2795, e successive modificazioni;

Visto il decreto interministeriale 12 ottobre 1949, n. 1495, e successive modificazioni;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio commerciale e del traffico) n. C 312/19099/93 del 6 agosto 1952;

Sentito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Al paragrafo 2 Limiti lettera e) del testo della Concessione speciale C (Impiegati dello Stato), la parola « sei » è sostituita dalla parola « otto ».

Il terzo comma di detto paragrafo è annullato e sostituito dal seguente:

« Per il personale collocato a riposo, la concessione si applica alla moglie (o al marito nei soli casi di assoluta e permanente inabilità al lavoro) che abbia contratto matrimonio col titolare durante il servizio attivo di questi, ai figli celibi e alle figlie nubili minorenni, nonchè ai figli celibi maggiorenni ed alle figlie nubili maggiorenni nei soli casi di comprovata, assoluta e permanente inabilità al lavoro. La particolare condizione di inabilità al lavoro deve essere fatta risultare sui documenti di cui al punto 4. Sono esclusi i figli nati da matrimonio contratto dopo il collocamento a riposo. La concessione è altresì applicabile ad una persona di servizio, purchè questa sia in possesso dei requisiti di cui al successivo comma sesto ».

Art. 2.

Al quinto comma del paragrafo 4 Documenti di riduzione Identificazione personale del testo della Concessione speciale C, le parole « sei » e « 1 a 6 » sono sostituite da « 8 » e « 1 a 8 ».

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 1° ottobre 1952

p. *Il Ministro per i trasporti*
MATTARELLA

p. *Il Ministro per il tesoro*
AVANZINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1952*
*Registro n. 35 bilancio Trasporti, foglio n. 23.* — LAMICELA

(6974)

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1952.
**Attivazione del nuovo catasto terreni per il comune di Belluno.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto terreni per il comune di Belluno;

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto terreni, formato a norma del testo unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio dal giorno 1° gennaio 1953 per il comune di Belluno.

Da tale data cessano le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1952

*Il Ministro*: VANONI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1952*
*Registro n. 26 Finanze, foglio n. 232.* — LESEN

(6942)

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1952.
**Caratteristiche tecniche e termini di validità e di cambio del francobollo celebrativo della XVI Fiera del Levante.**

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato col regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto Presidenziale 23 febbraio 1952, n. 191, col quale è stata autorizzata l'emissione di un francobollo celebrativo della XVI Fiera del Levante;

Decreta:

Art. 1.

Il francobollo celebrativo della XVI Fiera del Levante, del valore di L. 25, è stampato in rotocalco su carta bianca filigranata nel formato stampa di mm. 37×21.

La filigrana in chiaro è costituita dalla ruota alata disposta e ripetuta su tutta la superficie del foglio.

Una cornicetta rettangolare racchiude la vignetta che raffigura, a sinistra, il prospetto architettonico di stile moresco dell'entrata principale della Fiera posta in riva al mare, a destra, la « Caravella » di San Nicola a vele spiegate; nell'angolo della cornice, in alto a sinistra, vi è la leggendina in carattere bastoncino pieno « Poste L. 25 »; fuori della cornicetta vi è in alto, in un rettangolino, la leggendina in chiaro su fondo pieno « Repubblica Italiana »; in basso in un identico rettangolino, vi è su fondo pieno la leggenda in chiaro « Fiera del Levante Bari 1952 ».

Il francobollo è stampato in color verde scuro.

Art. 2.

Il francobollo, di cui all'art. 1 del presente decreto, sarà valido agli effetti postali a tutto il 30 giugno 1953 e sarà ammesso al cambio, purchè non sciupato nè perforato, a tutto il 31 dicembre 1953.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1952

*Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni*
SPATARO

*Il Ministro per il tesoro*
PELLA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1952*
*Registro n. 29 Ufficio riscontro poste, foglio n. 118.* — ALIFFI

(6159)

---

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1952.

**Valutazione dei redditi dominicali ed agrari ai fini dell'imposta complementare.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 14 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384;

Decreta:

La valutazione, nell'anno 1953, del reddito dominicale dei terreni, ai fini dell'applicazione dell'imposta complementare progressiva per l'esercizio finanziario 1953-1954, è fatta moltiplicando per tre gli imponibili iscritti in catasto per l'anno 1952, già moltiplicati per dodici, agli effetti della relativa imposta reale, a norma dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 maggio 1947, n. 356.

Per la valutazione, agli stessi fini, dei redditi agrari, gli imponibili iscritti in catasto, già moltiplicati per dodici agli effetti della relativa imposta reale, sono moltiplicati per quattro.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1952

*Il Ministro*: VANONI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1952*
*Registro Finanze n. 27, foglio n. 395.* — LESEN

(6158)

---

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1952.

**Ricostituzione della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Foggia.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo 31 luglio 1938 per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria;

Vista la nota n. 24245 del 4 settembre corrente, con la quale l'Ufficio del lavoro e della massima occupazione di Foggia comunica i nominativi dei rappresentanti designati dalle associazioni sindacali interessate quali componenti della locale Commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria;

Decreta:

La Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria per la provincia di Foggia è ricostituita come segue:

Alfredo Maresca, Luigi Frigenio e Antonio Romeo: in rappresentanza degli industriali;

Antonio Pitta, Vincenzo Sarni e Domenico Jacubella: in rappresentanza degli impiegati.

Roma, addì 10 novembre 1952

*Il Ministro*: RUBINACCI

(6178)

---

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1952.

**Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Rio nell'Elba situato nell'Isola d'Elba.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Livorno per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 15 marzo 1952 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territorio del comune di Rio nell'Elba situato nell'Isola d'Elba;

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Rio nell'Elba senza che sia stata prodotta alcuna opposizione da parte di chicchessia;

Riconosciuto che il territorio predetto oltre a costituire, nel suo complesso, un quadro naturale, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dei quali si godono spettacoli di non comune bellezza;

Decreta:

L'intero territorio del comune di Rio nell'Elba indicato nell'annesso elenco redatto dalla Commissione provinciale di Livorno per la tutela delle bellezze naturali, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, an-

mero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Livorno.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Pisa curerà che il comune di Rio nell'Elba provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati, altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 12 novembre 1952

p. *Il Ministro*: Vischia

**Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Livorno**

*Deliberazione n.* 8 *del giorno* 15 *marzo* 1952.

Oggetto: Territorio del comune di Rio nell'Elba (Isola d'Elba). Inclusione nell'elenco delle bellezze naturali della provincia di Livorno.

Su conforme proposta del signor presidente;

La Commissione

Visto che l'intero territorio del comune di Rio nell'Elba offre aspetti di particolare bellezza naturale;
Visto che detto territorio, nel suo complesso, può essere considerato come un quadro naturale;
Considerato che la zona citata offre punti di vista, accessibili al pubblico, dai quali si godono spettacoli di non comune bellezza;
Visto l'art 1, n. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;
A voti unanimi resi secondo le norme di legge;

Delibera:

1. Di includere nell'elenco delle bellezze naturali della provincia di Livorno, per i motivi di cui in narrativa, l'intero territorio del comune di Rio nell'Elba.
2. Di inviare la presente deliberazione alla Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Pisa, per l'ulteriore perfezionamento formale della pratica.

(*Omissis*).

**(6023)**

---

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1952.

**Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona adiacente al Castello sita nell'ambito del comune di Rivoli.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Torino per la tutela delle bellezze naturali, nell'adunanza del 12 febbraio 1951, includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi del l'art. 2 della sopracitata legge la zona adiacente al Castello sita nell'ambito del comune di Rivoli;

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Rivoli senza che sia stata prodotta alcuna opposizione da parte di chicchessia;

Riconosciuto che la zona predetta costituisce un belvedere dal quale si gode il meraviglioso panorama alpino che abbraccia tutto l'arco che partendo dal Monviso, si chiude all'estrema parte del nord orientale col Monte Rosa;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Rivoli comprendente gli immobili segnati al catasto del comune di Rivoli al foglio XXXVIII, numeri di mappa 119, 118, 65, 213, 63, 53, 52, 54, 193, foglio XLII, numeri di mappa 54, 56, 122, 80, 95, 118, 96, 116, 117, 97, 121 in parte e foglio XLIX, numeri di mappa 13, 3, 4, 5, 6, 8, 146, 135, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme col verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Torino.

La Soprintendenza ai monumenti di Torino curerà che il comune di Rivoli provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 12 novembre 1952

p. *Il Ministro*: Vischia

**Commissione provinciale di Torino per la tutela delle bellezze naturali**

*Verbale n.* 12

Oggi 12 febbraio 1951, in una sala della Soprintendenza ai monumenti di Torino, debitamente convocata con lettere circolari, alle ore 15 si è riunita la Commissione per le bellezze naturali della provincia di Torino, per discutere del seguente ordine del giorno:

1)
2)
3)
4) Rivoli Zona adiacente al Castello.

(*Omissis*).

*Rivoli Zona intorno al Castello.*

Il soprintendente comunica che il sindaco di Rivoli con sua lettera n. 900 del 18 gennaio 1951 si rivolse alla Soprintendenza per chiedere che una certa zona di terreno posta nelle immediate vicinanze del Castello, che trovasi nella parte più elevata della città, fosse posta sotto la tutela della legge per la protezione del paesaggio, al fine di aver forza legale per impedire che eventuali costruzioni dovessero sorgere su quel terreno ad intralciare il libero godimento del panorama alpino.

Alla domanda veniva allegata una planimetria sulla quale erano state delineate le zone da vincolare.

Il soprintendente comunica che, avendo inviato sul posto un funzionario per accertarsi dell'importanza della cosa questi ebbe a riferirgli che di fatto dalle località indicate dal sindaco di Rivoli si gode il meraviglioso panorama alpino che abbraccia tutto l'arco che partendo dal Monviso, si chiude all'estrema parte nord orientale col Monte Rosa.

Sul posto si è dovuto però constatare che la zona proposta dal sindaco era troppo ristretta, lasciava delle lacune che era opportuno colmare, per cui propone di allargare la zona da vincolare come da planimetria che sottopone all'esame della Commissione.

Il rappresentante del sindaco di Rivoli si dice autorizzato ad accordare il suo assenso a tale ampliamento, cosa che non era stata fatta in precedenza solo perchè il terreno riferentisi a detto allargamento, essendo di proprietà comunale, non erasi ritenuto di doverlo sottoporre a speciali vincoli. Comunque si dichiara favorevole alle proposte formulate dal soprintendente.

Posta così ai voti la proposta, questa viene approvata alla unanimità e la zona descritta in planimetria viene elencata fra i complessi delle cose da proteggere a norma di legge, zona delimitata dall'unito elenco di particelle catastali che come allegato *A*, fa parte integrante del presente verbale.

(*Omissis*).

ALLEGATO *A*

*Elenco delle particelle catastali della zona di Rivoli Torinese elencata agli effetti della legge 29 giugno 1951*

| | |
|---|---|
| Foglio n. XXXVIII | numeri 119, 118, 65, 213, 63, 53, 52, 54, 193. |
| Foglio n. XLII | numeri 54, 56, 122, 80, 95, 118, 96, 116, 117, 97, 121 una parte. |
| Foglio n. XLIX | - numeri 13, 3, 4, 5, 6, 8, 146, 135. |

(6044)

---

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1952.

**Sostituzione di un membro della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Gorizia.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo 31 luglio 1938 per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria;

Visto il proprio decreto in data 26 maggio 1950, con il quale fu provveduto alla ricostituzione della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Gorizia;

Vista la nota n. 14864 in data 10 ottobre 1952, con la quale l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Gorizia comunica che le organizzazioni sindacali locali, hanno, per necessità organizzative, stabilito di modificare la composizione della predetta Commissione sostituendo il sig. Armando Righi con il sig. Tullio Callini;

Decreta:

Il sig. Tullio Callini è chiamato a far parte della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Gorizia in sostituzione del sig. Armando Righi.

Roma, addì 12 novembre 1952

*Il Ministro*: RUBINACCI

(6177)

---

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1952.

**Costituzione della Commissione arbitrale per le controversie che possono sorgere tra coltivatori e concessionari nella valutazione dei tabacchi consegnati allo stato sciolto nei Magazzini generali delle concessioni speciali della circoscrizione della Direzione compartimentale delle coltivazioni tabacchi di Palermo.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 del regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 2435, modificato dall'art. 1 della legge 22 maggio 1939, n. 765, e dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 404, concernenti la disciplina dei rapporti fra i titolari di concessioni speciali ed i coltivatori di tabacco;

Visto l'art. 1 del regolamento appovato con regio decreto 25 gennaio 1940, n. 107, modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 agosto 1945, n. 542;

Decreta:

La Commissione per la risoluzione delle controversie che potranno sorgere fra coltivatori e concessionari in merito alla valutazione dei tabacchi che saranno consegnati allo stato sciolto fino al 31 ottobre 1953 nei Magazzini generali delle concessioni speciali esistenti nella circoscrizione della sottoindicata Direzione compartimentale coltivazioni tabacchi è costituita come appresso:

*Direzione compartimentale di Palermo*:

Marino dott. Mario, direttore delle Coltivazioni tabacchi, presidente;

Polchi dott. Giovanni, direttore delle Coltivazioni tabacchi, presidente supplente;

Nangano Cappello avv. Antonio, membro titolare designato dal Prefetto di Palermo, in rappresentanza dei concessionari;

La Rocca comm. Mario, membro supplente, designato dal Prefetto di Palermo, in rappresentanza dei concessionari;

Massaro Giuseppe, membro titolare, designato dal Prefetto di Palermo, in rappresentanza dei coltivatori;

Portulano Calogero, membro supplente, designato dal Prefetto di Palermo, in rappresentanza dei coltivatori.

Roma, addì 3 dicembre 1952

*Il Ministro*: VANONI

(6151)

---

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1952.

**Costituzione di una Commissione per il coordinamento, il perfezionamento e lo sviluppo delle attrezzature sanitarie del Paese.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E CON
L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Considerata la necessità di procedere ad un coordinamento di tutte le attrezzature sanitarie esistenti nel Paese ai fini di consentire alle Amministrazioni pubbliche, agli Enti e agli Istituti previdenziali ed assistenziali la migliore utilizzazione delle attrezzature stesse;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita una Commissione con il compito di:

1) reperire tutte le attrezzature sanitarie esistenti nel Paese e compilare un elenco completo di esse esaminandone l'efficienza in rapporto alle necessità assistenziali comuni alle Amministrazioni pubbliche, agli Enti ed agli Istituti previdenziali ed assistenziali;

2) coordinare le attrezzature esistenti in modo che ne sia consentita il perfezionamento e la migliore utilizzazione da parte di tutte le Amministrazioni pubbliche, di Enti e di Istituti previdenziali ed assistenziali che svolgono compiti di assistenza sanitaria;

3) predisporre un piano organico per l'istituzione di nuove attrezzature sanitarie con le quali le Amministrazioni pubbliche, gli Enti e gli Istituti previdenziali ed assistenziali possano sopperire alle esigenze di assistenza sanitaria prevedibili per un periodo di cinque anni.

Art. 2.

La Commissione ha sede presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed è composta come segue:

Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, con funzione di presidente, ed il direttore generale dei servizi medici dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Sottosegretario di Stato del Ministero dell'interno ed il direttore generale dell'assistenza pubblica del Ministero dell'interno;

un Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed il direttore generale della Previdenza ed assistenza sociale;

presidente, il direttore generale ed il capo del servizio sanitario dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

presidente, il direttore generale ed il capo del servizio sanitario dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

presidente, direttore generale ed il capo del servizio sanitario dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

presidente ed il direttore generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali;

presidente ed il direttore generale dell'Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti dagli Enti locali

presidente ed il direttore generale dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti dagli Enti di diritto pubblico;

presidente della Federazione italiana associazioni regionali ospedali;

presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici;

il direttore capo divisione dei servizi di assistenza sanitaria del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con funzioni di segretario della Commissione.

Art. 3.

Ogni qualvolta lo ritenga necessario, il presidente della Commissione può chiamare esperti e rappresentanti delle Amministrazioni, Enti ed Istituti non compresi nell'articolo precedente del presente decreto interministeriale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1952

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
RUBINACCI

*Il Ministro per l'interno*
SCELBA

*L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*
MIGLIORI

(6156)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

**Modificazione al decreto 22 novembre 1951, riguardante la donazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia di un'area edificatoria sita nel comune di Mola di Bari.**

Con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica in data 14 ottobre 1952, è stato modificato il decreto 22 novembre 1951, riguardante la superficie dell'area edificatoria donata all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia dal comune di Mola di Bari per la costruzione di una Casa della Madre e del Bambino.

(5969)

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**Trasferimenti di notai**

Con decreto Ministeriale 3 dicembre 1952:

Marini Luigi, notaio residente nel comune di Saracena, distretto notarile di Castrovillari, è traslocato nel comune di Castrovillari.

Farinella Costantino, notaio residente nel comune di Valfenera, distretto notarile di Asti, è traslocato nel comune di Novi di Modena, distretto notarile di Modena.

Bechini Walter, notaio residente nel comune di Varallo Pombia, distretto notarile di Novara, è traslocato nel comune di Bosco Chiesanuova, distretto notarile di Verona.

Con decreto Ministeriale del 5 dicembre 1952:

De Napoli Raffaele, notaio residente nel comune di Montecalvo Irpino, distretto notarile di Benevento, è traslocato nel comune di Colle Sannita, stesso distretto.

Uberti Mauro, notaio residente nel comune di Lumezzane, distretto notarile di Brescia, è traslocato nel comune di Montichiari, stesso distretto;

Fiaccadori Gino, notaio residente nel comune di Gonzaga, distretto notarile di Mantova, è traslocato nel comune di Suzzara, stesso distretto;

Iesu Antonio, notaio residente nel comune di Baiano, distretto notarile di Avellino, è traslocato nel comune di San Giorgio a Cremano, distretto notarile di Napoli;

Rota Aminta, notaio residente nel comune di Calusco d'Adda, distretto notarile di Bergamo, è traslocato nel comune di Poviglio, distretto notarile di Reggio nell'Emilia;

Onorato Giuseppe, notaio residente nel comune di Accettura, distretto notarile di Matera, è traslocato nel comune di Lonigo, distretto notarile di Vicenza.

(6076)

**Revoca di trasferimento di notaio**

Con decreto Ministeriale del 5 dicembre 1952, è revocato il decreto Ministeriale 21 ottobre 1952, nella parte che dispone il trasferimento del notaio dott. Cancer Francesco nel comune di Scafati, distretto notarile di Salerno, ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Sala Consilina, distretto notarile di Lagonegro.

(6077)

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

**Ulteriore proroga del termine di esecuzione del piano parziale di ricostruzione di Ravenna**

Con decreto Ministeriale 5 dicembre 1952, n. 3700, il termine per l'esecuzione del piano parziale di ricostruzione del comune di Ravenna, approvato con decreto Ministeriale 20 gennaio 1947, è ulteriormente prorogato fino al 20 gennaio 1957.

(6097)

**Classificazione delle opere di sistemazione idraulica del torrente Chisone (Torino) nella terza categoria delle opere idrauliche.**

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 giugno 1952 (registrato alla Corte dei conti addì 4 settembre 1952 al registro n. 22 Lavori pubblici, foglio n. 372), respinta l'opposizione del comune di Perosa Argentina, sono state classificate nella terza categoria delle opere idrauliche quelle occorrenti alla sistemazione del torrente Chisone tra la confluenza del rio Agrevo, in comune di Perosa Argentina, ed il ponte di San Martino sul confine territoriale dei comuni di Porte e Pinerolo ed interessanti i beni ricadenti nei perimetro delimitato nella allegata corografia in data 31 gennaio 1950 in scala 1:25000, vistata dal Ministero dei lavori pubblici, che fa parte integrante del decreto stesso.

(6019)

# MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Proroga della gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Venezia**

Con decreto Ministeriale addì 30 novembre 1952, la gestione del Consorzio agrario provinciale di Venezia viene prorogata fino al 30 aprile 1953 ed il dott. Enrico Antichi è confermato nell'incarico di commissario governativo del Consorzio medesimo con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione assegnati dallo statuto agli ordinari organi amministrativi; sono conferiti, inoltre, al commissario predetto i poteri dell'assemblea per quanto concerne l'approvazione del bilancio 1952, con l'obbligo di provvedere entro il 30 aprile 1953 alla convocazione delle assemblee parziali e generale dei soci per gli adempimenti di cui all'art. 2364, numeri 2, 3, 4 del Codice civile.

(6050)

**Determinazione del perimetro del bacino montano dell'Alto Po dalle sue origini alla confluenza del torrente Bronda (Cuneo).**

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1952, n. 351, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1952, al registro n. 18, foglio n. 285, è stato determinato il perimetro del bacino montano dell'Alto Po dalle sue origini alla confluenza del torrente Bronda nel territorio della provincia di Cuneo.

(6025)

**Esito di ricorso**

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 16 ottobre 1952, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1952, è stato dichiarato inammissibile il ricorso in via straordinaria in data 15 maggio 1952, con cui il sig Groff Emanuele, già guardia forestale, ha chiesto l'annullamento del provvedimento per effetto del quale venne dispensato dal servizio ed invocata la conseguente riammissione nel Corpo forestale dello Stato.

(5843)

# MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società anonima cooperativa « Consorzio stabiese produttori latte », con sede in Castellammare di Stabia.**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 28 novembre 1952, i poteri conferiti all'avv. Carmine Sabatino, commissario della Società anonima cooperativa « Consorzio stabiese produttori latte », con sede in Castellammare di Stabia, sono stati prorogati fino al 1° aprile 1953.

(6098)

# MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Esito di ricorso**

Con decreto del Capo dello Stato in data 18 giugno 1952, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1952, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, prodotto dal prof. Sarasini Glauco, avverso il mancato conferimento dell'incarico per l'insegnamento del canto corale nelle scuole della provincia di Macerata, nell'anno scolastico 1949-50, è stato accolto.

(6067)

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 270

**CAMBI VALUTARI (Esportazione)**

**Cambi di chiusura del 17 dicembre 1952**

| | Dollaro U. S. A. | Dollaro Canadese |
|---|---|---|
| Borsa di Bologna | 624,94 | 642,50 |
| » Firenze | — | — |
| » Genova | 624,92 | 643,50 |
| » Milano | 624,94 | 643 — |
| » Napoli | 624,90 | 642,10 |
| » Palermo | — | — |
| » Roma | 624,92 | 643,25 |
| » Torino | 624,94 | 639 — |
| » Trieste | 624,94 | — |
| » Venezia | — | — |

**Media dei titoli del 17 dicembre 1952**

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 68,65 |
| Id. 3,50 % 1902 | 66,80 |
| Id. 3 % lordo | 81 — |
| Id. 5 % 1935 | 98,50 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 79,525 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando) | 72,80 |
| Id. (Ricostruzione) | 94,825 |
| Id. 5 % 1936 | 93,375 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959) | 97,975 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1960) | 97,975 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1961) | 97,90 |

*L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato*
DI CRISTINA

# UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi del 17 dicembre 1952**

*Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse* (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A. . . . . Lit. 624,93
1 dollaro canadese . . . . . » 643,12

*Cambio per le contrattazioni in lire sterline* (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n 215)

1 lira sterlina . . . . . . Lit. 1749,80

**Cambi di compensazione**

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Belgio | Lit. | 12,50 | per franco belga |
| Danimarca | » | 90.46 | » corona danese |
| Egitto | » | 1794,55 | » lira egiziana |
| Francia | » | 1.785 | » franco francese |
| Germania | » | 148.77 | » marco occid |
| Norvegia (c/nuovo) | » | 87.48 | » corona norvegese |
| Olanda | » | 164.44 | » fiorino olandese |
| Svezia (c/speciale) | » | 120.78 | » corona svedese |
| Svizzera (conto A) | » | 142.90 | » franco svizzero |

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

### Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di titoli di rendita nominativa

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 3.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

| CATEGORIA del debito | NUMERO della iscrizione | INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI | AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione |
|---|---|---|---|
| | | | Lire |
| P. Ricostruzione Redim. 3,50 % Serie 52ª | 5464 (nuda proprietà) | Borriello Maria fu Luigi ved. De Vivo Vincenzo, dom. in Napoli, con usufrutto a Sagliano Adele fu Giuseppe ved. Borriello Luigi, dom. a Bellavista-Portici (Napoli) | 16.870 — |
| Id. Serie 64ª | 5470 (nuda proprietà) | Come sopra . | 70 — |
| P. R. 3,50 % (1934) | 425998 | Cavallaro Giuseppa Nicolina fu Antonino, minore sotto la patria potestà della madre Saccà Nunziata ved. Cavallaro, dom. a Calvaruso (Messina) | 465,50 — |
| Id. | 357886 | Salerno Giovanni fu Ciro, interdetto sotto la tutela di Salerno Eugenio di Giuseppe, dom. a Marinco (Palermo) . | 101,50 |

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 2 ottobre 1952

*Il direttore generale*: DE LIGUORO

(4855)

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

### Nomina e conferma di presidenti di Casse comunali di credito agrario

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del predetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Viste le proposte formulate dal Banco di Napoli — Sezione di credito agrario, con sede in Napoli;

Dispone:

1. Il sig. Bochicchio Ludovico fu Pasquale è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Forenza (Potenza).

2. Il geom. Calabrese Mario di Antonio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Castelluccio Inferiore (Potenza).

3. Il dott. Caruso Egidio fu Ercole è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Petilia Policastro (Catanzaro);

4. Il sig. Virgallita Alberto fu Nicola è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Senise (Potenza);

5. Il geom. Berardone Vincenzo fu Angelo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di San Chirico Raparo (Potenza);

6. Il sig. Grimaldi Gerardo fu Canio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Oppido Lucano (Potenza).

7. Il dott. Cosentino Domenico Antonio fu Giuseppe è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Lauria Superiore (Potenza).

8. Il geom. Paternoster Giovanni fu Teodoro è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Barile (Potenza).

9. Il dott. Molinari Giacomo fu Gennaro è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Picerno (Potenza).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 novembre 1952

*Il direttore generale*: FORMENTINI

(5916)

# CONCORSI ED ESAMI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

**Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nelle provincie di Napoli, Benevento e Cosenza.**

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 30 aprile 1952, n. 20448.2/8253, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nelle provincie di Napoli, Benevento e Cosenza;

Vista la nota del Prefetto di Napoli con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il prof. Giovanni Orsi, collocato a riposo, nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del prof. Giovanni Orsi, è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nelle provincie di Napoli, Benevento e Cosenza, il dott. Alessandro Falciatore, ufficiale sanitario di Torre Annunziata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 2 dicembre 1952

p. *L'Alto Commissario*: BIANCOROSSO

**(6069)**

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**Sessione di esami per l'iscrizione negli albi dei procuratori per l'anno 1953**

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, relativo all'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore; il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto; la legge 23 marzo 1940, n. 254; la legge 29 aprile 1943, n. 419, relativa alla concessione di benefici ai praticanti che hanno partecipato ad operazioni di guerra nell'ultimo conflitto; il decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 215, col quale è stata temporaneamente sospesa l'applicazione delle norme concernenti la limitazione del numero dei posti da conferire annualmente per iscrizione negli albi dei procuratori; il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 24, con il quale sono state date disposizioni temporanee sugli esami di procuratore; il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 11, concernente la riduzione della pratica di procuratore; il decreto legislativo Presidenziale 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse da corrispondersi all'Erario per la partecipazione agli esami forensi e il decreto legislativo Presidenziale 5 maggio 1947, n. 374, concernente la riduzione temporanea ad un anno del periodo di pratica occorrente per l'ammissione agli esami di procuratore;

Ritenuta l'opportunità di indire una sessione di esami di procuratore presso le sedi delle Corti d'appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina. Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino, Trento e Venezia;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta una sessione di esami per l'iscrizione negli albi dei procuratori presso le sedi di Corte d'appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino, Trento e Venezia.

Le relative prove scritte presso le sedi anzidette si terranno alle ore 9 nei giorni seguenti:

diritto civile ed amministrativo, 25 marzo 1953;
procedura civile e penale, 26 marzo 1953.

Art. 2.

Le domande di ammissione agli esami di cui all'art. 1 di questo decreto, redatte in carta da bollo da L. 24, dovranno essere presentate alle competenti Commissioni esaminatrici presso le Corti di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino, Trento e Venezia entro il giorno 4 marzo 1953, corredate dai seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea in giurisprudenza;
2) certificato di adempimento della pratica prescritta;
3) ricevuta della tassa di lire 1.600 per l'ammissione agli esami da versarsi in un Ufficio del registro;
4) documenti rilasciati dalle competenti autorità comprovanti che l'aspirante è ex combattente ovvero in possesso dei requisiti preveduti dal decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 11, agli effetti della riduzione del periodo di pratica.

Art. 3.

I candidati depositeranno il giorno antecedente a quello fissato per la prima prova scritta, dodici fogli di carta protocollo che saranno, a cura delle competenti segreterie, timbrati con bollo dell'ufficio o vidimati dal presidente della Commissione esaminatrice o da un componente da lui delegato. I fogli così timbrati e vidimati saranno posti nei giorni delle prove a disposizione dei candidati, i quali dovranno presentarsi forniti degli altri necessari oggetti di cancelleria.

Art. 4.

Con successivo decreto Ministeriale saranno nominate le Commissioni esaminatrici.

Roma, addì 5 dicembre 1952

*Il Ministro*: ZOLI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1952*
*Registro n. 24 Grazia e giustizia, foglio n. 310.* — OLIVA

**(6164)**

## MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

**Concorso per esami e per titoli ad un posto di professore straordinario di gabinetto di fisica (grado 12°, gruppo B) nel personale civile insegnante e di gabinetto dell'Accademia navale di Livorno, ed annullamento del concorso di preparatore straordinario di gabinetto di chimica (grado 12°, gruppo B) nel personale suddetto, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » in data 30 ottobre 1952, n. 253.**

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135, e successive modificazioni, in particolare il regio decreto 16 maggio 1940, n. 771;

Visti i regi decreti 3 gennaio 1926, n. 48, e 2 giugno 1936, n. 1172, e 8 luglio 1941, n. 868, che recano norme a favore del personale ex combattente;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che riguarda la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni nei pubblici impieghi, convertito nella legge 21 dicembre 1934, n. 2125, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione, a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale, delle provvidenze a favore degli invalidi di guerra;

Visti la legge 26 luglio 1929, n. 1397, la legge 25 settembre 1940, n. 1458, il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, il decreto legislativo 13 marzo 1948, n. 241, il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, e la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernenti i benefici a favore degli invalidi, orfani e congiunti dei caduti della guerra 1940/43, dei reduci e congiunti dei caduti per la guerra di liberazione, di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari, dei combattenti della seconda guerra mondiale nonchè dei mutilati ed invalidi e dei congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, degli orfani di guerra;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicabilità, ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatto di guerra, dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici in favore dei reduci;

Visti il decreto legislativo 21 agosto 1945, n. 518, nonchè l'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, concernenti il riconoscimento di qualifiche di partigiani e delle qualifiche di reduci dalla deportazione e dallo internamento,

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici in favore dei reduci;

Visto l'articolo 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, concernente il computo dei limiti di età nei confronti dei concorrenti già colpiti dalle abbrogate leggi razziali;

Viste le leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 15 luglio 1950, n. 539, concernenti disposizioni a favore degli invalidi di guerra, e l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto l'articolo 2 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 227, che prevede la ammissione ai pubblici concorsi prescindendo dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del bando già rivestano la qualifica di impiegati civili di ruolo;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, circa norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione della carriera dei pubblici impieghi ed in particolare l'art. 5 di esso;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, che reca provvedimenti per l'incremento demografico, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, che eleva temporaneamente a 35 anni il limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Vista la legge 8 aprile 1952, n. 212, sui miglioramenti economici ai dipendenti statali;

Vista la legge 4 marzo 1952, n. 137, concernente l'assistenza a favore dei profughi ed in particolare l'art. 3 di essa;

Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 27 giugno 1952 con nota n. 31561/12106;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso ad un posto di preparatore straordinario di gabinetto di fisica (grado 12°, gruppo *B*) nel personale civile insegnante e di gabinetto dell'Accademia navale.

Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 2.

Il concorso è per titoli ed esami.

La Commissione giudicatrice valuterà, mediante coefficienti numerici, i titoli esibiti dai concorrenti.

Costituisce titolo di preferenza l'aver prestato servizio quinquennale presso l'Accademia navale in qualità di assistente incaricato o comandato.

E' in facoltà della Commissione giudicatrice del concorso di richiedere ai concorrenti una prova dell'attitudine pratica.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani muniti di diploma di maturità classica o scientifica, di diploma di istituto tecnico industriale o di diploma di geometra, che comprovino di appartenere al personale tecnico addetto agli istituti scientifici e scientifico-pratici delle Università, ovvero ad altri istituti governativi di istruzione superiore e di istruzione media.

Art. 3.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani che non abbiano superato il 35° anno di età.

Detto limite di età è elevato:

1) ad anni 40 per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, nonchè per i cittadini che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940/43 o della guerra di liberazione ed infine per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico e per i profughi dell'Africa italiana e dei territori di confine;

2) ad anni 44 per i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

3) ad anni 45 per coloro che siano mutilati od invalidi di guerra o mutilati o invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatto di guerra e mutilati ed invalidi per servizio, nonchè per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per coloro che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 ottobre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, purchè, giusta quanto stabilisce l'art. 1 della legge 3 maggio 1950, n. 323, non superi il 45° anno di età.

Il limite massimo di anni 35 di età è elevato anche:

*a*) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine utile di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

*b*) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) e tutte con quelle previste dai numeri 1) e 2) del presente articolo, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando, già rivestano la qualifica di impiegato statale di ruolo.

Il Ministro è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti: esso si riserva la facoltà di escluderli dal concorso con provvedimento non motivato e insindacabile.

Art. 4.

Le domande di ammissibilità al concorso, redatte su carta bollata da L. 32, dovranno pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali — Divisione personali civili — Sezione 2ª) non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che nel termine anzidetto non siano corredate di tutti i documenti richiesti dall'articolo seguente.

Nelle domande dovranno indicare:

*a*) il loro preciso recapito;

*b*) i documenti annessi alla domanda;

*c*) se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi per lo stesso ruolo;

*d*) che accettano qualsiasi destinazione verrà loro assegnata all'atto della eventuale nomina e successivamente.

I documenti attestanti titoli preferenziali, valutabili a norma delle vigenti disposizioni di legge, che i candidati intendono far valere, debbono essere prodotti entro il termine stabilito nel bando per la presentazione di tutti gli altri documenti in esso richiesti.

Art. 5.

A corredo delle domande di ammissione dovranno essere allegati i seguenti documenti

1. Estratto dell'atto di nascita in bollo da L. 40, debitamente legalizzato.

2. Certificato di cittadinanza italiana in bollo da L. 24, debitamente legalizzato, rilasciato in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

3. Certificato in bollo da L. 24, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in nessuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso, rilasciato in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

4. Certificato del casellario giudiziale in bollo da L. 85, certificato generale, rilasciato dall'ufficiale del casellario giudiziale del tribunale del luogo di nascita del candidato, legalizzato dal procuratore della Repubblica e di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

5. Certificato di buona condotta morale e civile, in bollo da L. 24, di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato risieda da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

6. Diploma originale o copia notarile autentica, di uno dei titoli di studio indicati al precedente art. 2, oppure certificato provvisorio sostitutivo a tutti gli effetti del diploma stesso rilasciato in base alle vigenti disposizioni del Ministero della pubblica istruzione.

I diplomati nella sessione immediatamente anteriore alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, hanno facoltà di esibire un certificato della scuola, debitamente legalizzato dal provveditore agli studi, attestante l'avvenuto conseguimento del diploma, salvo ad esibire l'originale o la copia autentica di esso prima della eventuale nomina.

Coloro che dimostreranno di trovarsi nella impossibilità di presentare il diploma originale, o la copia autentica di esso, perchè distrutti o dispersi per ragioni direttamente o indirettamente collegate alle vicende belliche, potranno presentare un certificato dell'istituto presso il quale conseguirono il richiesto titolo di studio, debitamente legalizzato dal provveditore agli studi.

7. Copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare (bollato con marche da L. 40 sul primo foglio e con marca da L. 32 sugli intercalari), oppure certificato d'esito di leva, in bollo da L. 24, per coloro che siano stati dispensati per qualsiasi motivo dal compiere il servizio militare che, avendo concorso alla leva, non abbiano ancora prestato il servizio militare. Coloro che abbiano prestato servizio militare di guerra ed i cittadini che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato od in qualità di militarizzati o assimilati ad operazioni di guerra, dovranno produrre la dichiarazione integrativa della competente autorità militare in bollo da L. 24, dalla quale risulti esplicitamente, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la partecipazione dell'interessato ad azioni di guerra.

I partigiani combattenti dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica ai sensi dei decreti legislativi luogotenenziali 21 agosto 1945, n. 518, e 14 febbraio 1946, n. 27.

I mutilati ed invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualifica mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale pensioni di guerra oppure mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra (vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa), in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai sensi dell'art. 17 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e successive estensioni.

Gli orfani dei caduti ed i figli di invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità i primi mediante certificato in carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione modello 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure con un certificato in carta da bollo da L. 24 del sindaco del Comune di residenza, redatto sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, legalizzato dal prefetto. I reduci dalla prigionia produranno una dichiarazione della competente autorità militare comprovante tale loro qualifica, munita dell'annotazione che nulla risulta a loro carico nei riguardi del comportamento da essi tenuto all'atto della cattura e durante il periodo di prigionia.

La qualità di reduce dalla deportazione dovrà risultare da attestazione del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede.

I civili assimilati ai prigionieri di guerra dovranno produrre i documenti ad essi rilasciati dalla competente autorità.

8. Certificato medico in bollo da L. 24 di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, rilasciato da un ufficiale medico militare o da un medico provinciale o da un medico condotto o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica il certificato ne deve fare mensione e indicare se l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio. Il certificato medico dev'essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un ufficiale medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale o dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto. Per gli invalidi di guerra il certificato dev'essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui allo art. 14 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i candidati alla visita medica di un sanitario di sua fiducia.

9. Fotografia di data recente, con firma del candidato, autenticata dal sindaco o da un notaio (tassata con marca da L. 32 e debitamente legalizzata) quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario del quale, in tal caso, dovranno essere segnalati gli estremi.

10. I candidati coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole, dovranno produrre lo stato di famiglia, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, in bollo da L. 24.

11. I candidati che siano impiegati civili o salariati di ruolo dipendenti dell'Amministrazione dello Stato, dovranno presentare copia autentica dello stato di servizio civile, rilasciata dal competente ufficio.

12. Documenti comprovanti eventuali diritti di preferenza agli effetti della nomina, nonchè tutti i titoli che il candidato riterrà opportuno produrre per certificare la propria idoneità e abilità nell'esercizio della professione di fisico.

### Art. 6.

La domanda e i documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

Non saranno ammessi al concorso coloro che, avendo partecipato a due precedenti concorsi per lo stesso ruolo, non abbiano conseguito l'idoneità.

Gli aspiranti che provino con la copia del foglio matricolare di servizio di essere impiegati di ruolo in servizio in una delle Amministrazioni dello Stato, potranno esimersi dal presentare i documenti indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 8 e 9, salvo sempre al Ministero di chiederne l'esibizione.

I candidati dichiarati indigenti dalle competenti autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 8 e 10 del precedente art. 5, purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza che dovrà essere allegato ai documenti stessi.

I candidati che si trovino sotto le armi sono dispensati dal dover produrre i documenti di cui ai numeri 2, 3, 5 e 8 del precedente art. 5, quando vi suppliscano con un certificato redatto in carta da bollo da L. 32, del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta ed inoltre la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età che deve sussistere alla data del presente bando di concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presso altre Amministrazioni dello Stato ad eccezione di coloro che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno.

### Art. 7.

Gli esami consisteranno in una o più prove pratiche di abilità da sostenere dinanzi alla Commissione giudicatrice di cui al seguente art. 8.

Essi avranno luogo in Livorno presso l'Accademia navale od eventualmente in altra sede che il Ministero si riserva di designare.

Art. 8.

La Commissione giudicatrice sarà nominata con decreto Ministeriale e sarà così composta:

a) comandante in 2ª dell'Accademia, direttore degli studi, presidente;

b) comandante in 3ª dell'Accademia, membro;

c) professore di ruolo dell'Accademia, titolare del gabinetto di fisica, membro;

d) un funzionario della carriera amministrativa del Ministero, segretario senza voto.

I lavori della Commissione giudicatrice procederanno in conformità di quanto è stabilito dal penultimo comma dell'art. 12 del regolamento approvato con regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135.

A parità di merito osservate le preferenze di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800.

Art. 9.

Il vincitore del concorso viene nominato, con decreto Ministeriale, preparatore di gabinetto straordinario in prova con la retribuzione annua lorda di L. 175 000 oltre gli altri assegni previsti dalle vigenti disposizioni e con l'obbligo di assumere servizio nel termine stabilito, ritenendosi rinunciatario in caso di inadempimento.

I preparatori di gabinetto straordinari possono essere dispensati in qualunque momento dell'ufficio con decreto Ministeriale, su proposta motivata del Comando dell'Accademia.

Art. 10.

Il decreto Ministeriale in data 12 agosto 1952, con il quale è stato indetto il concorso ad un posto di preparatore straordinario di gabinetto di chimica (grado 12°, gruppo B) nel personale civile insegnante e di gabinetto dell'Accademia navale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 30 ottobre 1952, è annullato.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 novembre 1952

*Il Ministro*: PACCIARDI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre* 1952
*Registro n.* 17, *foglio n.* 236.

---

PROGRAMMA DI ESAME

1. *Prova di abilità pratica sul montaggio di apparecchi da laboratorio e preparazione delle seguenti esperienze*:

a) moto di caduta di un grave;

b) equilibrio e moto di un corpo su di un piano inclinato;

c) pendolo semplice;

d) misura della velocità di un proiettile con il pendolo balistico;

e) misure di densità e peso specifico;

f) misura del momento d'inerzia di un corpo rigido;

g) determinazione della velocità di un liquido (tubo di Venturi);

h) determinazione del calore specifico;

i) liquefazione e solidificazione dei gas;

j) fenomeni di risonanza ed onde stazionarie;

k) interferenza e battimenti;

l) messa a punto e registrazione dei galvanometri, voltimetri e amperometri;

m) correzione di scale di voltmetri e amperometri mediante resistenze additive e shunt;

n) preparazione di esperienze per la misura di resistenze con ponti di Wheatstone di vario tipo;

o) preparazione di un circuito per le misure di capacità mediante il galvanometro balistico;

p) preparazione di un circuito per misure in campo magnetico;

q) preparazione di un circuito per la determinazione delle curve caratteristiche di valvole termonioniche (diodo e triodo);

r) preparazione di un banco d'ottica per misure focometriche e fotometriche;

s) preparazione di esperienze con il polarimetro e lo spettroscopio;

t) controllo del funzionamento e carica di batterie di accumulatori.

2. *Prova pratica di laboratorio*. Consisterà in una o più delle seguenti misure:

a) misure di massa e di peso;

b) misure di peso specifico e densità;

c) misura del calore specifico;

d) misura del coefficiente di dilatazione lineare;

e) misura della distanza focale di una lente sottile;

f) misure spettrometriche e fotometriche;

g) misura della resistività di un conduttore;

h) misure di resistenza col ponte di Wheatstone;

i) misura di correnti e di tensioni;

l) misura di una capacità;

m) caratteristica di un triodo;

n) misura dell'intensità di ionizzazione prodotta da una sorgente radioattiva.

3. *Prova d'arte*. Consisterà in una delle seguenti prove:

a) prove di aggiustaggio;

b) lavorazione di un pezzo al tornio;

c) montaggio di un'apparecchiatura elettronica su schema dato.

4. *Esame orale*. Consisterà in una discussione sulle prove pratiche eseguite ed in un colloquio su argomenti di fisica generale limitatamente ai programmi delle scuole medie superiori.

*Durata delle prove*

1. La 1ª prova dovrà essere svolta in 3 ore.
2. La 2ª prova dovrà essere svolta in 5 ore.
3. La 3ª prova dovrà essere svolta in 8 ore.
4. La prova orale avrà la durata non inferiore a 20 minuti.

Roma, addì 15 novembre 1952

(5975) *Il Ministro*: PACCIARDI

---

# MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

**Concorso a quarantacinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica (ruolo specialisti).**

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni, concernente i titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni;

Visto le norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare, approvate con regio decreto legge 28 gennaio 1935, n. 314 e le successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, e le successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, e il decreto legislativo 4 marzo 1948, n 137, concernenti i benefici concessi ai combattenti;

Visto la nota n. 35441/12106 del 19 agosto 1952 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica — ruolo specialisti — nelle categorie e per il numero di posti seguenti:

| | |
|---|---|
| Motoristi | n. 5 |
| Montatori | n. 5 |
| Marconisti | n. 6 |
| Armieri | n. 2 |
| Elettricisti | n. 8 |
| Fotografi | n. 3 |
| Automobilisti | n. 16 |
| | 45 |

Art. 2.

Possono partecipare al concorso di cui al precedente art. 1 i marescialli in servizio continuativo di carriera delle corrispondenti categorie del ruolo specialisti dell'Arma aeronautica ed i marescialli in servizio continuativo di carriera del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

1) aver compiuto due anni di anzianità nel grado alla data di scadenza della presentazione delle domande;

2) non aver superato il trentaseiesimo anno di età alla data del presente bando di concorso.

Detto limite è aumentabile:

*a*) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di partecipazione al concorso;

*b*) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

*c*) di cinque anni per gli ammessi a godere dei benefici previsti per i combattenti;

*d*) di cinque anni ai sensi della legge 5 maggio 1950, n. 223, concernenti l'aumento dei limiti di età per la ammissione ai concorsi.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili tra di loro, purchè complessivamente il candidato non superi il quarantottesimo anno di età.

Art. 3.

Le domande di ammissione in carta da bollo da L. 32 dovranno essere indirizzate al Ministero della difesa — Aeronautica Direzione generale del personale militare — Sezione autonoma concorsi e scuole, e presentate all'ente presso cui l'interessato è in forza non oltre il sessantesimo giorno dopo quello di pubblicazione del presente bando sul giornale ufficiale dell'Aeronautica militare, con allegati i seguenti documenti:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato) su carta da bollo da L. 40, legalizzato dal prefetto se rilasciato dal sindaco, dal presidente del tribunale o dal pretore se rilasciato dall'ufficiale di stato civile;

2) certificato di stato libero per i celibi, o stato di famiglia per gli ammogliati, su carta da bollo da L. 24, legalizzato dal prefetto se rilasciato dal sindaco, dal presidente del tribunale o dal pretore se rilasciato dall'ufficiale di stato civile.

Qualora il concorrente abbia diritto agli aumenti di età previsti per i coniugati — con o senza prole, o per i vedovi con prole — di cui al precedente art. 2, lo stato di famiglia, rilasciato con riferimento alla data di scadenza del presente concorso, potrà pervenire al Ministero dopo la data stessa ma comunque non oltre il 15° giorno successivo a quello della scadenza medesima;

3) ogni altro titolo, certificato o documento che gli interessati ritenessero opportuno per far risultare il loro grado di cultura generale e professionale o comunque utile ai fini della formazione della graduatoria;

4) dichiarazione della competente autorità militare attestante, per gli aventi diritto, l'ammissione al godimento del beneficio di età previsto dalla lett. *c*) del precedente art. 2.

I marescialli dell'Arma aeronautica — ruolo naviganti, che parteciperanno al concorso, dovranno dichiarare nella domanda di rinunciare alla carica di pilota, in caso di nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo del ruolo specialisti.

Art. 4.

Ricevute le domande, le autorità competenti, dopo aver fatto constatare in calce alle domande stesse la data di presentazione, ne cureranno la trasmissione al Ministero per via gerarchica, con tutta urgenza, in modo che giungano a destinazione non oltre il 15° giorno dalla data di scadenza del concorso, allegandovi copia aggiornata del foglio matricolare, modello 59, copia delle note caratteristiche dell'ultimo biennio, nonchè un dettagliato rapporto informativo del servizio prestato e sulle mansioni disimpegnate dall'aspirante. In detto rapporto, dovrà, a conclusione, essere esplicitamente dichiarato se l'aspirante sia ritenuto per contegno, carattere, autorevolezza e cultura generale e professionale, idoneo ad adempiere le funzioni di sottotenente nel ruolo e nella categoria cui aspira.

Le autorità gerarchiche intermedie esprimeranno egualmente il loro parere.

Art. 5.

La data di arrivo della domanda risulta dal bollo di ufficio e non è ammessa altra prova in contrario come non è ammesso il riferimento a documentazione presentata presso altra Amministrazione o per altri concorsi presso l'Amministrazione aeronautica.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito.

Per quelle domande che risultassero incomplete di documentazione o formalmente irregolari, il Ministero si riserva a suo giudizio discrezionale insindacabile e caso per caso, la facoltà di accogliere il successivo completamento e la regolarizzazione della documentazione.

I concorrenti che prestano servizio all'estero o negli ex possedimenti potranno far pervenire, sempre entro il termine prescritto, la sola domanda corredata di una dichiarazione rilasciata dalla competente autorità, attestante che il concorrente stesso alla data della domanda prestava effettivamente servizio all'estero o in un ex possedimento.

Tutti gli altri documenti dovranno in ogni caso pervenire al Ministero non più tardi del 30° giorno successivo a quello della scadenza del concorso.

Ove i titoli che possono dar luogo alle preferenze ai fini della formazione della graduatoria si siano maturati o siano stati conseguiti dopo il termine della scadenza del concorso, i relativi documenti potranno essere presentati fino a tutto il giorno precedente a quello dell'inizio degli esami.

Art. 6.

Sull'accoglimento delle domande deciderà, con giudizio insindacabile, il Ministero della difesa Aeronautica, tenuto conto dei precedenti militari e disciplinari dell'interessato e del parere delle autorità gerarchiche.

Il Ministero si riserva anche la facoltà, in qualunque stadio del concorso, di escludere coloro che, a suo giudizio insindacabile e senza addurne i motivi, non ritenesse ammettere nei ruoli degli ufficiali in servizio permanente dell'Aeronautica militare.

Art. 7.

I concorrenti riconosciuti ammissibili saranno sottoposti alle prove di esame di cui ai programmi annessi al presente bando.

Gli esami avranno luogo in Roma in data che verrà stabilita dal Ministero e di cui verrà data comunicazione, con avviso personale, ai singoli candidati.

La Commissione di esame, che verrà nominata con successivo decreto, sarà composta come segue:

un generale di brigata o colonnello del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica, presidente;

tre ufficiali superiori dei ruoli naviganti dell'Arma aeronautica, membri;

un ufficiale superiore del ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico, membro;

un ufficiale inferiore dell'Arma aeronautica, segretario senza voto.

Il presidente della Commissione, ove lo ritenga opportuno, potrà aggregare alla Commissione stessa, per ogni singola prova di esame un esperto particolarmente versato nella materia di esame. I membri aggregati hanno voto consultivo.

Art. 8.

La Commissione presiederà allo svolgimento degli esami e provvederà alla revisione dei lavori scritti, nonchè alle votazioni ed alla formazione della graduatoria, assegnando per ogni prova scritta od orale un punto di merito espresso in ventesimi.

Sarà ammesso agli esami orali il candidato che abbia riportato in ogni singola prova scritta una votazione non inferiore ai 12/20; i temi verranno svolti dai concorrenti nel tempo massimo stabilito dagli allegati programmi, con assoluto divieto di consultare per lo svolgimento trattati od appunti di qualsiasi genere.

E pertanto saranno senz'altro esclusi dal concorso quei candidati che venissero sorpresi a consultare libri, pubblicazioni, appunti o manoscritti, o i cui temi, a parere insindacabile della Commissione esaminatrice, risultassero svolti con l'ausilio di testi non ammessi, comunque redatti o divulgati.

La durata di ciascuna prova orale è fissata di massima in venti minuti primi ed al termine di ciascun esame la Commissione procederà alla votazione assegnando al candidato un punto di merito espresso in ventesimi.

Si intenderà aver riportato la idoneità anche nelle prove orali il candidato che abbia riportato una media di 12/20 purchè in ogni singola prova il punto di classificazione non sia stato inferiore ai 10/20.

Art. 9.

Per la formazione della graduatoria di coloro che abbiano ottenuto la idoneità, i punti di merito ottenuti in ciascuna prova di esame saranno moltiplicati per i coefficienti qui appresso indicati e quindi sommati:

prova scritta di cultura generale, coefficiente 9;
prova scritta di matematica, coefficiente 9;
prova orale di matematica, fisica e chimica, coefficiente 8;
prova orale di storia, geografia e topografia, coefficiente 6;
prova orale di cultura tecnico-professionale (1° esame), coefficiente 10;
prova orale di cultura tecnico-professionale (2° esame), coefficiente 10.

La Commissione inoltre ha la facoltà di assegnare da 1 a 4 punti complessivamente per tutti gli altri titoli che saranno giudicati meritevoli di considerazione; tali punti saranno aggiunti alla predetta somma.

A parità di voto finale, ottenuto come sopra, spetta la precedenza al maresciallo di grado più elevato; a parità anche di grado la precedenza è data al maresciallo che abbia maggiore anzianità assoluta; a parità anche di anzianità assoluta, la precedenza è data secondo l'ordine di iscrizione in ruolo se appartenente allo stesso ruolo ed alla stessa categoria, e secondo l'anzianità di età se appartenenti ai ruoli o categorie diverse.

Art. 10.

La nomina a sottotenente sarà conferita nel limite dei posti indicati nell'art. 1 ai concorrenti dichiarati idonei nel l'ordine di merito derivante dalla graduatoria formulata come dal precedente art. 9.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero in caso di rinuncia alla nomina stessa da parte di qualcuno dei vincitori, qualora lo creda del caso, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrente per coprire i posti lasciati liberi dai rinunciatari.

L'anzianità relativa di nomina a sottotenente dei vincitori del concorso sarà determinata in base alla classifica riportata nel concorso stesso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 27 ottobre 1952

*Il Ministro*: PACCIARDI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre* 1952
*Registro n.* 7 *Difesa-Aeronautica, foglio n.* 189. — RAPISARDA

---

## PROGRAMMA DEGLI ESAMI

### ESAMI DI CULTURA GENERALE COMUNI A TUTTE LE SPECIALITÀ

*Prove scritte*

(Durata di ciascuna prova 6 ore)

1. *Tema di cultura generale*:

Consiste nello svolgimento di un tema scritto da scegliersi tra tre proposti, e trattante argomenti di cultura generale, allo scopo di accertare le capacità del candidato sul modo di esprimere idee con chiarezza ed in forma corretta.

2. *Prova scritta di matematica*:

Verterà su argomenti del programma di matematica (paragrafi 1, 2, 3) stabilito per gli esami orali.

*Prove orali*

(Durata di ciascuna prova 20 minuti)

1. *Esame orale di matematica, fisica e chimica*:

1) Unità e sistemi di misure delle grandezze - Conversioni Calcoli con i numeri complessi Calcolo di lunghezze, aree e volumi relativi alle principali figure piane e solide;

3) Rette, segmenti ed angoli Rette perpendicolari nali e loro proprietà Calcolo delle potenze con esponenti interi Polinomi Operazioni su di essi Quadrato e cubo di un binomio Equazioni di primo grado con una incognita Sistemi di equazioni di primo grado Radicali Potenze con esponenti frazionari Equazioni di secondo grado con una incognita;

3) Rette, segmenti ed angoli Rette perpendicolari - Triangoli e poligoni piani Uguaglianza tra triangoli Disuguaglianza fra elementi di un triangolo Circonferenza e cerchio Mutuo comportamento di rette e circonferenze Rette parallele Somma degli angoli di un poligono Parallelogrammi Loro proprietà Angoli nel cerchio al centro o alla circonferenza Poligoni regolari Equivalenza fra figure piane Proporzioni fra grandezze Concetto di numero reale Similitudine Cenni di geometria solida Generalità sulle rappresentazioni cartesiane nel piano;

4) Corpo e materia Cinematica elementare Principi di statica Elementi di dinamica Proprietà generali dei corpi; elasticità; durezza Stato fisico dei corpi Calore Temperatura Termometri Cambiamento dello stato fisico dei corpi - Nozioni generali di statica dei fluidi Barometri e manometri Nozioni di elettricità e magnetismo Correnti elettriche e loro applicazioni Misure;

5) Nozioni di chimica generale ed inorganica.

2. *Esame orale di storia, geografia e topografia*:

1) Storia europea dalla Rivoluzione francese ai tempi attuali con particolare riferimento agli eventi attinenti alla formazione dell'unità nazionale italiana ed alle due guerre mondiali;

2) Configurazione generale della superficie del globo e principali elementi geografici Grandi divisioni della terra Geografia fisica e politica particolareggiata dell'Italia Prodotti naturali dell'Italia Centri industriali Dati sommari relativi all'importazione ed all'esportazione Carte geografiche e carte topografiche Piani e piante Principali segni convenzionali usati nelle carte geografiche e topografiche Orientamento di una carta Scale Misure delle distanze sulla carta Uso pratico della carta Nozioni sui principali tipi di proiezioni.

### RUOLO SPECIALISTI CATEGORIA MOTORISTI

*Esami di cultura tecnico-professionale*

*Prove orali*

(Durata di ciascuna prova 20 minuti)

1° *Esame*. — Concetti generali di termodinamica Trasformazione dei gas Legge di Boyle e Mariott Legge di Gay-Lussac Cicli termodinamici principali e loro rappresentazione grafica sul piano p.v. Potenza e rendimento di un motore Variazione della potenza con la quota Motori supercompressi e sovralimentati Unità di misura pratica di pressione, temperatura, lavoro e potenza Combustibili liquidi impiegati nei motori di aviazione Miscele antidetonanti Determinazione del numero di ottani Motore C.F.R. Prove dei motori e delle eliche al banco Curve di potenza, rendimento e consumo Interpretazione delle curve caratteristiche di un motore - Principi di funzionamento di un motore a getto Elementi che lo compongono Autoreattori, turboreattori, pulsoreattori e razzi Descrizione e funzionamento Spinta statica e spinta dinamica Determinazione della spinta e suo rapporto in H.P. ora.

2° *Esame*. — Particolarità costruttive e materiali impiegati nei motori alternativi e a getto Sistemi di alimentazione, lubrificazione e raffreddamento Sistemi di accenzione Installazione dei motori sui velivoli Castelli motori Radiatori - Serbatoi carburanti e lubrificanti Semapizzazione e analoghi sistemi moderni Strumenti di controllo del motore Sistemi elettrici e eleodinamici per eliche a passo variabile Sistemi antighiaccio, antisabbia e antincendio Revisioni periodiche e manutenzione del gruppo motopropulsore Immagazzinamento, conservazione e spedizione del materiale Documenti prescritti.

### RUOLO SPECIALISTI CATEGORIA MONTATORI

*Esami di cultura tecnico-professionale*

*Prove orali*

(Durata di ciascuna prova 20 minuti)

1° *Esame*. — Concetti generali di aerodinamica Portanza e resistenza Loro variazione in relazione all'incidenza Polare di un'ala Profili alari Generalità sui sistemi di propulsione -

Elica a passo fisso e variabile Rendimento di un'elica Rapporto di funzionamento Nozioni sulla dinamica del volo ad alta velocità Fenomeni di compressibilità Numero di Mach Caratteristiche tecniche dei velivoli ad alta velocità Ala a freccia Numero di Mach critico Cenni sugli elicotteri.

2° *Esame.* — Organi di comando di un velivolo Impianti e strumentazione di bordo Struttura di una cellula Vari tipi di struttura Materiali impiegati Fusoliera e impennaggi di coda Descrizione dei principali velivoli in dotazione all'A.M. Organi di ipersostentazione Compensatori Impianti meccanici, idraulici ed elettrici per il comando degli organi mobili di un velivolo Particolarità riguardante i rivestimenti di ali e fusoliere Costruzione di scafi Cenni sui progressi aerodinamici nel campo internazionale Manutenzione ordinaria e straordinaria dei velivoli presso i reparti Revisioni periodiche Verifiche e regolazioni del velivolo Attrezzature del velivolo Sostituzione di parti di ricambio Immagazzinamento, conservazione e spedizione del materiale Documenti contabili prescritti.

RUOLO SPECIALISTI CATEGORIA MARCONISTI

*Esami di cultura tecnico-professionale*

*Prove orali*

(Durata di ciascuna prova 20 minuti)

1° *Esame.* — Richiami delle nozioni fondamentali di elettrotecnica Propagazione delle onde elettromagnetiche Lunghezza e frequenza Onde lunghe, medie, corte, cortissime e ultracorte Loro caratteristica di propagazione Valvole termoioniche Circuito oscillante Accoppiamento di circuiti Apparati radio riceventi e radiotrasmittenti e loro caratteristiche Antenne Proprietà direttive delle antenne Tipi di antenne Principi e funzionamento del radiogoniometro Radiobussola Radiofari Omniadirezionali e direzionali Radiorange Principi generali sulla tecnica del radar Tipi di valvole usate negli apparecchi radar Magnetron Trasmissione ad impulsi Principio di funzionamento dei ponti radio Cenni sui sistemi di radio e radar Navigazione a lungo e medio raggio (Consol, Loran, Gee, Delca) Cenni sui sistemi di avvicinamento e atterraggio Bake Lorens ILS 2.

2° *Esame.* — Apparati radiotelegrafici e telefonici di terra e di bordo in uso all'A.M. Conservazione, manutenzione, controllo e verifica degli stessi Metodi di ricerca di guasti e riparazioni Regolazione pratica di stazioni radio con illustrazione dei principi e funzionamento relativo Scelta delle postazioni per stazioni R.T e R.D.G. Regolamentazione del servizio nazionale e internazionale Piani di emissione nazionale ed internazionale Organizzazione centrale e periferica dell'I T A.V Organizzazione di un laboratorio R.T di Reparto Strumenti impiegati nelle ordinarie osservazioni meteo Compilazione dei principali messaggi meteo Procedure di volo.

RUOLO SPECIALISTI CATEGORIA ELETTRICISTI

*Esami di cultura tecnico-professionale*

*Prove orali*

(Durata di ciascuna prova 20 minuti)

1° *Esame.* — Richiami sulle nozioni fondamentali di elettricità Corrente Misura della corrente Ampère, Volt, Watt Effetto di Joule Legge di Lenz Conduttori Resistenza dei conduttori Legge di Ohm Condensatori Alternatori Trasformatori Dimensionamento e calcolo delle linee elettriche Dinamo e motori a corrente continua Accumulatori e caratteristiche relative dei principali tipi in uso.

2° *Esame* — Impianti aeroportuali telefonici e telegrafici con particolare riguardo alle telescriventi Generalità sull'alimentazione elettrica degli aeroporti Cabine di trasformazione Vari tipi Impianti fissi e impianti campali Impianti per voli notturni Interpretazione di disegni e schemi di impianti telegrafici e telefonici Riserca e riparazione dei guasti negli impianti elettrici e meccanici (luce e F M.) Manutenzione, conservazione e controllo del materiale elettrico e relativi collaudi Organizzazione, istruzione ed impiego delle compagnie filo Organizzazione del servizio elettrico e telefonico di un aeroporto con particolare riguardo al servizio per i voli notturni Norme nazionali e internazionali per l'illuminazione degli aeroporti e degli ostacoli per la navigazione aerea notturna.

RUOLO SPECIALISTI CATEGORIA FOTOGRAFI

*Esami di cultura tecnico-professionale*

*Prove orali*

(Durata di ciascuna prova 20 minuti)

1° *Esame.* — Richiami alle nozioni fondamentali di ottica-fotografica Materiali sensibili e loro caratteristiche Sensibilità generale e cromatica Nozioni di sensitometria Trattamento del materiale sensibile Obiettivi Nozioni di topografia attinenti al servizio fotocartografico dell'A.M. Fotogrammetria Fotografia stereoscopica Risoluzione di problemi aerofotografici Tabelle e abachi per la risoluzione di problemi aerofotografici Regoli calcolatori aerofotografici Fotografie aeree con radiazioni infrarosse Microfotografia e sua importanza - Cenni sulla fotografia a colori Applicazioni della fotografia aerea nel campo civile e militare Cineproiettori a passo standard e ridotto.

2° *Esame.* — Macchine aerofotografiche in dotazione all'A.M. Particolari e caratteristiche Installazioni delle macchine sugli aerei Descrizione e funzionamento degli organi di comando delle macchine aerofotografiche Sospensioni antivibranti Letture ed interpretazione di una aerofotografia - Lavori di mosaico Ingrandimenti, riproduzione e montaggio - Sistemi di riscaldamento per riprese fotografiche in quota - Il laboratorio fotografico fisso e mobile dell'A.M. Ordinamento e funzionamento di una fototeca Materiali ed attrezzi relativi, loro impiego e conservazione - Lavoro di camera oscura - Dimostrazione del funzionamento di una macchina fotografica e cinematografica sul banco di prova Nozioni sui materiali impiegati per la costruzione delle macchine fotografiche ed accessori Immagazzinamento, conservazione e distribuzione del materiale fotografico Documenti prescritti.

RUOLO SPECIALISTI - CATEGORIA AUTOMOBILISTI

*Esami di cultura tecnico-professionale*

*Prove orali*

(Durata di ciascuna prova 20 minuti)

1° *Esame.* — Richiami alle nozioni fondamentali di termodinamica Generalità sui motori a scoppio Cicli di trasformazione Motori a quattro tempi e a due tempi Fasi del motore Motori Diesel Interpretazione dei diagrammi di un motore a scoppio Raffronti fra il motore a scoppio e il motore Diesel Sistemi di accensione Schemi e funzionamento di un magnete Impianti di alimentazione, lubrificazione e raffreddamento Autotelaio Giunti a frizione Tipi usati nelle costruzioni moderne Cambi di velocità Albero di trasmissione Organi di guida Frenatura Sospensioni - Combustibili e lubrificanti Loro caratteristiche I materiali impiegati nelle costruzioni automobilistiche Materiali speciali per la costruzione di determinate parti del motore - Materiali e impianti elettrici.

2° *Esame.* — Caratteristiche e prestazioni degli automezzi normali e speciali in dotazione all'A.M. Organizzazione del servizio automobilistico: Centrale, Territoriale, Aeroportuale - Organizzazione e funzionamento di un autoreparto Compiti - Ispezioni Visite tecniche e collaudi Registri e stampati degli autoreparti Gestione del materiale automobilistico - Codice stradale Operazioni da svolgersi a seguito d'incidenti automobilistici Manutenzione e riparazione delle parti di un autoveicolo Norme sulla conservazione e immagazzinamento del materiale automobilistico.

RUOLO SPECIALISTI CATEGORIA ARMIERI ARTIFICIERI

*Esami di cultura tecnico-professionale*

*Prove orali*

(Durata di ciascuna prova 20 minuti)

1° *Esame.* — Nozioni elementari di balistica esterna ed interna Generalità sugli esplosivi Caratteristiche Sistemi di caricamento ed impiego dei principali tipi in uso Esplosivi innescanti Principali tipi e sistemi d'impiego Materiali e miscele incendiarie ed illuminanti Caratteristiche Norme di conservazione e trasporto degli esplosivi Elementi sulla propulsione Razzi Caratteristiche Funzionamento dei razzi, dei propellenti e dei principali elementi costituenti - Installazione dei razzi sui velivoli Norme di conservazione e di sicurezza nell'impiego.

2° *Esame*. — Munizionamento di caduta Caratteristiche generali Impiego Tipi in uso Installazione a bordo sui vari tipi di velivoli in servizio Elementi sul tiro di caduta Fattori che influenzano il tiro Traguardi a visuale libera ed ottici Congegni di puntamento per armi fisse a visuale libera, ottici, luminosi a riflessione Sistemi giroscopici Descrizione Funzionamento Impiego Revisione Controllo Collimazione delle armi sui vari tipi di velivoli in servizio Armi da fuoco automatiche Principi di funzionamento Tipi e calibri impiegati Caratteristiche esplosivi di lancio Caratteristiche e requisiti del munizionamento per detti Tipi impiegati Armi speciali Cenni descrittivi, funzionamento dei siluri per aereo Installazioni per siluri sugli aerei Motobombe Missili Apparati per addestramento al tiro Descrizione, funzionamento, impiego Cenni elementari di radiotecnica Fenomeno termoionico e tubi elettronici Elementi di elettricità Corrente continua ed alternata Strumenti elettrici di misura.

(5973)

## PREFETTURA DI CUNEO

### Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cuneo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visti i due precedenti decreti in data 23 agosto 1952, numero 38254, con i quali è stata approvata la graduatoria delle idonee al concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1950 e sono state designate le vincitrici dei singoli posti messi a concorso;

Considerato che le condotte ostetriche di Envie, Santo Stefano Belbo, Villanova Solaro, Pocapaglia, Niella Belbo sono rimaste vacanti di titolare per la rinunzia o l'opzione per altra sede delle rispettive vincitrici precedentemente designate e che pertanto occorre provvedere alla copertura di tali posti;

Viste le dichiarazioni di rinuncia, di opzione e di accettazione delle concorrenti interpellate per l'assegnazione delle sedi suindicate;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti ostetriche idonee al concorso suindicato, sono dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche a fianco di ciascuna di esse indicate:

Salvay Emma: condotta comunale di Envie;

Giaccone Anna: condotta comunale di Santo Stefano Belbo;

Novo Luigia: condotta comunale di Villanova Solaro;

Toselli Loris: condotta comunale di Pocapaglia;

Guandalini Ugalda: condotta comunale di Niella Belbo e San Benedetto Belbo.

Il presente decreto a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati, le cui Amministrazioni, scaduto il predetto termine di pubblicazione, provvederanno subito alla nomina dei nuovi titolari.

Cuneo, addì 24 novembre 1952

*Il prefetto*: JOANNIN

(5950)

## PREFETTURA DI ANCONA

### Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ancona

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ANCONA

Veduto il proprio decreto in data 10 maggio 1952, con il quale sono state assegnate le condotte ostetriche vacanti alla data del 30 novembre 1949 alle vincitrici del concorso bandito con il decreto n. 19862 del 20 luglio 1950;

Veduta la graduatoria generale approvata con proprio decreto n. 16443 del 10 maggio 1952;

Veduta la nota in data 12 novembre 1952, n. 4232, del comune di Sassoferrato con la quale si informa che la ostetrica Valtancoli Anita ha rinunciato al posto della prima condotta ostetrica di Sassoferrato.

Ritenuto che l'ostetrica Picchio Lina ha diritto alla nomina al posto della 1ª condotta ostetrica di Sassoferrato, in base all'ordine di graduatoria, alla indicazione preferenziale delle sedi, ed in conseguenza della rinuncia delle ostetriche che la precedono in graduatoria;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Picchio Lina è assegnata alla 1ª condotta ostetrica di Sassoferrato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Ancona, addì 14 novembre 1952

*Il prefetto*: DONADU

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ANCONA

Visto il proprio decreto in data 10 maggio 1952, con il quale sono state assegnate le condotte ostetriche vacanti alla data del 30 novembre 1949, alle vincitrici del concorso bandito con il decreto n. 19862 del 20 luglio 1950;

Veduta la graduatoria generale approvata con proprio decreto n. 16443 del 10 maggio 1952;

Veduta la nota in data 10 novembre 1952, con la quale l'ostetrica Sangiorgi Maria ha dichiarato di rinunciare alla nomina al posto della condotta ostetrica di Barbara;

Ritenuto che l'ostetrica Tommassetti Rina ha diritto alla nomina al posto della condotta ostetrica di Barbara in base all'ordine di graduatoria, alla indicazione preferenziale delle sedi ed in conseguenza delle rinuncie delle candidate che la precedono in graduatoria;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Tommassetti Rina è assegnata alla condotta ostetrica di Barbara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Ancona, addì 12 novembre 1952

*Il prefetto*: DONADU

(5949)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.